

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 1162 e 1163-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI PEDRIZZI E PODESTÀ)

concernente anche lo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tab. 4) (Relatore PODESTÀ)

con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 1162 (v. stampato nn. 1162 e 1163-A Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 1162 e 1163-A Allegato 1-bis), nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 1162 e 1163-A Allegato 2 e 1162 e 1163-A Allegato 3/I e II)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1994

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) (n. 1162)

**presentato dal Ministro del tesoro
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro delle finanze**

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997 (n. 1163)**

presentato dal Ministro del tesoro

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

INDICE

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i> Disegno di legge finanziaria (relatore Pedrizzi)	Pag.	7
<i>Parte II:</i> Disegno di legge di bilancio (relatore Podestà)	»	34
Sez. I - Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Podestà)	»	45

DISEGNO DI LEGGE N. 1162

Testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	51
Prospetto di copertura - <i>Testo approvato dalla Camera dei deputati</i>	»	60
Prospetto di copertura - <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	61
Tabelle - <i>Testo proposto dalla Commissione:</i>		
- Nota	»	65
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	67
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	71
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	75
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ...	»	81
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	85
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	89

Tabelle - *Testo approvato dalla Camera dei deputati:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	97
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	101
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	105
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ...	»	125
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	129
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	133

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 1163

Testo degli articoli approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione Pag. 171

Tabelle:

- A (capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
 - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* » 204
 - *Testo proposto dalla Commissione* » 205
- B (raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):
 - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* » 208
 - *Testo proposto dalla Commissione* » 209
- C (capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):
 - *Testo approvato dalla Camera dei deputati* » 210
 - *Testo proposto dalla Commissione* » 211

Quadri generali riassuntivi (nel testo approvato dalla Camera dei deputati):

- A (bilancio di competenza) » 215
- B (bilancio di cassa) » 223
- C (bilancio triennale 1995-1997, a legislazione vigente) » 231
- D (bilancio triennale 1995-1997 delle aziende autonome) » 241
- E (bilancio pluriennale programmatico 1995-1997) » 247

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

Testo proposto dalla Commissione:

- *Nota* » 251
- *Tabella 1 (Entrata)* » 253
- *Tabella 1/A (Presidenza del Consiglio)* » 254
- *Tabella 3 (Finanze)* » 255
- *Tabella 6 (Esteri)* » 256
- *Tabella 8 (Interno)* » 257
- *Tabella 13 (Risorse agricole)* » 258
- *Tabella 16 (Commercio con l'estero)* » 260

RELAZIONE GENERALE

PARTE PRIMA
(Disegno di legge finanziaria)

I. - POLITICHE DI BILANCIO E FORMAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

1.1 *Le fasi della formazione del debito*

Il processo di accumulazione del debito pubblico inizia in Italia nei primi anni settanta e procede incessantemente fino ad oggi. In rapporto al PIL il debito pubblico italiano passa dal 34,2 per cento del 1970 al 116,1 per cento del 1993, con riferimento al settore statale inteso secondo la vecchia definizione; andamento analogo si riscontra ovviamente anche considerando le amministrazioni pubbliche, che con qualche variazione rispetto alla attuale configurazione sono destinate a costituire il punto di riferimento in sede di Unione Europea per l'impostazione delle politiche e la valutazione dei risultati.

La crescita del debito pubblico va ascritta a due distinti fattori: l'andamento del saldo primario del bilancio pubblico, costituito dalle entrate meno le spese al netto degli interessi, che riflette le politiche correnti; il livello degli interessi, che trasmettono al presente gli effetti delle politiche adottate nel passato. I due aspetti sono fortemente correlati tra loro nel senso che il peso effettivo della condotta tenuta nel passato influenza fortemente l'andamento complessivo dell'economia nel presente; ed il presente, a sua volta, condiziona le impostazioni delle politiche di rientro. In altre parole il tasso di crescita del debito rispetto al PIL dipende attualmente soprattutto dalla differenza tra il tasso di crescita dell'economia ed il tasso di interesse, inteso come tasso di remunerazione del debito. L'impatto sul debito è determinato come segno da questa differenza e come ammontare dallo *stock* di debito esistente.

La prima fase del processo di formazione del debito in Italia si apre con l'inizio degli anni Settanta e si chiude nel 1979, con l'ingresso del nostro paese nel Sistema monetario europeo. La politica monetaria e quella fiscale sono in questa fase entrambe accomodanti, caratterizzate cioè rispettivamente da un basso livello dei tassi di interesse e da un sostenuto intervento pubblico, anche per sostenere il profondo processo di trasformazione dell'economia italiana.

L'andamento della spesa all'inizio del periodo registra una forte crescita. Tra il 1970 ed il 1972 la spesa corrente al netto degli interessi cresce di 3,5 punti di PIL, a fronte di un prelievo obbligatorio fermo al 25,7. Conseguentemente il saldo corrente, al netto degli interessi passivi, per la prima volta cambia segno passando da un attivo di 2,1 punti di PIL ad un passivo di 1,4 punti. La crisi petrolifera del 1973 induce un'ulteriore impennata della spesa che, al netto degli interessi, cresce di 2,6 punti per cui nel 1975, ancora fermo il prelievo

obbligatorio, l'indebitamento schizza al 10,6 per cento. È il livello più alto di tutto il decennio. Immediatamente dopo la crisi petrolifera, con l'accrescersi dell'inflazione, cominciano a muoversi le entrate e la pressione fiscale aumenterà a ritmi sostenuti fino al 1983, anche se non riuscirà ad invertire il *gap* apertosi nella prima metà del decennio. L'incremento delle entrate risulta in questa fase sostenuto dalla forte inflazione e dal drenaggio fiscale e viene utilizzato per sostenere le trasformazioni dell'economia e superare alcune debolezze strutturali rispetto ai paesi più forti dell'area occidentale.

Il meccanismo prodottosi in quegli anni può essere così schematizzato: *inflazione e svalutazione favorivano la ristrutturazione produttiva, i salari reali lordi risultavano protetti da meccanismi di indicizzazione e contribuivano a sostenere la domanda interna, l'imposta progressiva consentiva l'acquisizione di ingenti risorse al bilancio statale impiegate per sostenere profitti ed investimenti tramite la fiscalizzazione ed altre agevolazioni.*

Al termine del decennio l'indebitamento primario ritorna sui valori precedenti quelli massimi raggiunti nel 1975. Il forte incremento delle entrate era quindi riuscito a riassorbire parte del disavanzo primario, senza riuscire ad intaccare però quella componente originaria formatasi all'inizio degli anni Settanta. I due fattori, prima accennati, quelli da cui deriva la formazione del debito, hanno agito negli anni '70 in direzione opposta: il saldo primario ha operato nel senso della crescita, mentre il servizio del debito nel senso della diminuzione (il tasso di interesse reale, cioè il valore dei tassi nominali corretti per l'inflazione, si mantiene infatti sempre negativo, a fronte di un tasso di crescita positivo, con l'eccezione del 1975). La spiegazione del tasso reale negativo si ritrova nelle forti perdite in conto capitale subite dai possessori di titoli a causa della elevata inflazione e dell'elevata quota di debito detenuto dalla Banca centrale che produce un interesse inferiore a quello di mercato.

Con l'ingresso dell'Italia nello SME si apre una seconda fase di sviluppo del debito pubblico, che dura fino al 1989. Il costo del debito si impenna per la crescita dei tassi reali dovuta alla riduzione dell'inflazione, che non si riflette nella stessa misura sui tassi nominali in quanto la Banca centrale riduce drasticamente l'intervento diretto a sostegno del Tesoro (il cosiddetto divorzio).

Nei primi anni, dal 1980 al 1983, si registra una forte crescita della spesa e dell'entrata. La spesa corrente al netto degli interessi passa dal 32,6 per cento al 37,5 per cento realizzando il più forte incremento del dopoguerra (5,3 punti percentuali); dello stesso ammontare crescono le entrate che salgono dal 29,8 al 35,1, ancora sostenute dalla forte dinamica dell'inflazione. La novità strutturale rispetto alla fase precedente sta nel fatto che con l'ingresso nello SME il vincolo del cambio è diventato più rigido e la ricomposizione dei conflitti tende a scaricarsi interamente sul bilancio pubblico. Parte delle entrate non viene quindi più utilizzata per ridurre il disavanzo, come si era verificato nella seconda metà degli anni '70, e si traduce integralmente in maggiori spese.

Nel 1984 si arresta la crescita della pressione fiscale, che era aumentata senza sosta dal 1976, per la forte opposizione che aveva

determinato in particolare nel comparto del lavoro dipendente e soprattutto per la discesa dell'inflazione che ridimensiona la portata obiettiva del *fiscal drag*.

Il periodo successivo, fino al 1989, è caratterizzato da una stabilizzazione della spesa primaria corrente sui livelli del 1983 e da una riduzione del costo del debito, che si attesta sul livello dell'8 per cento del PIL. Una situazione quindi di relativa stabilità dei conti annuali, cui fa fronte un forte e progressivo peggioramento del rapporto tra debito e PIL, pari a ben 22 punti. In quegli anni, in cui il debito pubblico italiano supera la fatidica cifra di un milione di miliardi, l'avvio di una politica di risanamento sarebbe risultato molto meno oneroso di oggi, e sarebbe stato conseguibile con avanzi primari molto più bassi di quelli necessari nel periodo successivo.

La completa liberalizzazione dei movimenti di capitale, decisa in sede comunitaria per il 1990, apre la terza fase, ancora in corso, della storia del debito pubblico italiano. L'obiettivo del rientro e della stabilizzazione diventano più stringenti e tendono ad identificarsi con la possibilità stessa per l'Italia di restare all'interno della compagine comunitaria. La pressione tributaria riprende ad aumentare, riassumendo un *trend* crescente, che durerà fino al 1993.

Le caratteristiche di questo incremento sono però profondamente diverse da quelle che avevano connotato i periodi precedenti. Si passa cioè da una crescita dominata dai fattori automatici ad un'altra legata a provvedimenti discrezionali *una tantum*, da ripetere ogni anno, anche in una fase recessiva dell'economia, con evidenti effetti prociclici. La spesa corrente riprende la sua crescita, quantificabile in 3 punti di PIL tra il 1988 ed il 1993 al netto degli interessi e l'aumento del servizio del debito rende l'avanzo primario, conseguito finalmente nel 1992, inferiore a quello necessario alla stabilizzazione del rapporto debito/PIL.

Volendo offrire una lettura politica di questa vicenda, appare del tutto ragionevole sostenere che fino al 1970-1971, cioè intorno agli anni in cui era all'apice la politica organica di centro-sinistra, aveva prevalso una concezione sostanzialmente disciplinata ed equilibrata della politica fiscale (entrate e spese). È stato autorevolmente osservato che fino a questo periodo vi è una applicazione costituzionalmente corretta dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa stabilito dall'articolo 81 della Costituzione. A partire dal 1971 il saldo di parte corrente del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche diventa stabilmente negativo toccando nel 1974 la punta di - 6,1 per cento rispetto al PIL. Gli anni '70 si chiudono con un saldo negativo di parte corrente, sempre rispetto al PIL del 4,5 per cento, mentre gli anni '60 si erano chiusi con un saldo positivo di parte corrente di circa l'1 per cento. Soprattutto la prima parte degli anni '70 è quindi caratterizzata dall'avvio di politiche strutturali di spesa corrente, a fronte delle quali non vi è una corrispettiva graduale crescita della pressione fiscale. È stato detto che si trattò dell'applicazione piuttosto semplificata e rozza degli schemi keynesiani. In termini politici siamo all'alba di quella fase di consociazione che dopo l'allargamento della base parlamentare del Governo al partito socialista porta al periodo della solidarietà nazionale (1976-1979), coinvolgendo

nella gestione di fatto della Pubblica amministrazione anche il partito comunista. Come si ricorderà la solidarietà nazionale si chiude alla fine degli anni '70, e come abbiamo visto, con il saldo corrente negativo, che ha raggiunto circa il 4,5 per cento del PIL.

Negli anni '80, pur caratterizzati da un incremento progressivo della pressione fiscale, la mercatizzazione dei tassi di interesse crea le condizioni per le quali nel processo di avvitamento del debito emerge una componente di tipo esogeno (livello dei tassi di interesse) solo indirettamente influenzabile con i comportamenti dell'autorità politica. E tuttavia, per tutto il corso degli anni '80, pur caratterizzati da una fase sostanzialmente positiva dello sviluppo economico del paese, tutte le strozzature della finanza pubblica rimangono non superate e continua a prevalere una politica fiscale largamente permissiva, fondata su una spesa pubblica inefficiente ed in parte direttamente assistenziale. Non è irragionevole definire anche gli anni '80 come il proseguimento di quella consociazione politica che consente al Governo, alle forze dell'opposizione di sinistra ed ai sindacati confederali di concertare accordi i cui costi, in ultima analisi, hanno continuato a scaricarsi sul bilancio statale.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

IL DEBITO PUBBLICO

(percentuali rispetto al PIL)

Anni	SP	AP	AP-UE	SS vd	SS nd
1970	41,2	28,0		34,2	
1971	46,6	42,9		38,4	
1972	53,4	49,3		42,7	
1973	55,0	51,2		44,1	
1974	54,5	51,4		44,1	
1975	60,3	57,6		50,0	
1976	58,6	56,3		48,7	
1977	57,9	55,9		51,3	
1978	62,5	60,9		57,1	
1979	61,6	60,3		55,6	
1980	59,0	57,7		54,9	
1981	61,1	59,9		57,7	
1982	66,4	64,9		62,8	
1983	72,0	70,0		68,5	
1984	77,4	75,2	75,4	73,4	
1985	84,3	82,3	82,4	81,1	
1986	88,2	86,3	86,4	85,4	
1987	92,6	90,5	90,6	90,0	
1988	94,9	92,2	92,7	92,7	
1989	97,9	95,6	95,6	96,1	93,8
1990	100,5	97,8	97,9	97,8	96,2
1991	103,9	101,2	101,3	101,7	99,1
1992	111,4	108,3	108,4	108,9	106,0
1993	119,4	116,5	118,6	116,1	113,4
Crescita 1970-1980 ...	17,8	19,7		20,6	
Crescita 1980-1990 ...	41,6	40,1		44,0	
1980-1985	25,3	24,5		26,3	
1985-1990	16,3	15,5	15,5	17,7	
Crescita 1990-1993 ...	18,9	18,7	20,7	17,3	17,2

Legenda: SP = Settore pubblico, AP = Amministrazioni pubbliche, AP-UE = AP secondo i criteri metodologici adottati dall'Unione europea, SS vd = Settore statale secondo la vecchia definizione, SS nd = Settore statale secondo la nuova definizione.

Fonte: Longobardi E., Pedone A., Le politiche di bilancio e il debito pubblico in L'economia italiana dagli anni '70 agli anni '90 - McGraw-Hill, 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(percentuali rispetto al PIL)

Anni	Totale prelievo obbligatorio	Totale spese correnti	Interessi	Totale spese correnti netto interessi	Spese in conto capitale	Spese totali	Saldo corrente	Saldo totale	Saldo corrente netto interessi	Saldo corrente netto interessi
1970 ...	25,7	28,9	1,7	27,2	4,2	33,1	0,5	-3,3	2,1	-1,6
1971 ...	26,1	31,8	1,9	29,9	3,6	35,4	-1,6	-4,8	0,3	-2,9
1972 ...	25,7	32,9	2,1	30,8	3,7	36,7	-3,6	-7,0	-1,4	-4,9
1973 ...	25,4	31,9	2,3	29,6	3,4	35,3	-3,4	-6,5	-1,0	-4,1
1974 ...	25,2	31,2	2,8	28,4	3,6	34,8	-3,2	-6,4	-0,4	-3,6
1975 ...	25,7	34,6	3,6	31,0	4,6	39,3	-6,1	-10,6	-2,5	-7,0
1976 ...	27,0	34,1	4,0	30,0	4,1	38,2	-4,3	-8,1	-0,3	-4,0
1977 ...	27,8	34,2	4,4	29,8	4,1	29,3	-3,6	-7,0	0,8	-2,7
1978 ...	28,6	36,6	5,1	31,4	4,0	40,6	-4,7	-8,5	0,4	-3,4
1979 ...	28,1	35,8	5,1	30,7	4,0	39,8	-4,4	-8,3	0,6	-3,2
1980 ...	29,8	37,9	5,3	32,6	4,3	42,2	-4,5	-8,5	0,8	-3,2
1981 ...	30,8	41,5	6,2	35,3	4,8	46,3	-7,0	-11,4	-0,8	-5,3
1982 ...	33,3	43,3	7,1	36,2	5,1	48,4	-7,0	-11,3	0,1	-4,2
1983 ...	35,1	45,0	7,5	37,5	5,1	50,0	-6,8	-10,6	0,7	-3,2
1984 ...	34,2	45,1	8,0	37,1	5,0	50,1	-7,1	-11,6	0,9	-3,6
1985 ...	34,1	45,5	8,0	37,5	5,9	51,4	-6,9	-12,6	1,1	-4,6
1986 ...	34,4	46,1	8,5	37,6	5,1	51,2	6,8	-11,6	1,7	-3,1
1987 ...	35,2	45,2	7,9	37,7	5,0	50,7	-6,2	-11,0	1,7	-3,0
1988 ...	35,7	45,9	8,1	37,8	4,9	50,8	-6,1	-10,7	2,0	-2,6
1989 ...	37,4	47,1	8,9	38,1	4,8	51,9	-5,5	-9,9	3,5	-1,0
1990 ...	38,0	48,4	9,6	38,8	5,0	53,4	-6,2	-10,9	3,5	-1,3
1991 ...	38,9	49,3	10,2	39,1	4,5	53,9	-6,1	-10,2	4,2	0,0
1992 ...	41,1	51,5	11,4	40,1	4,3	55,8	-7,5	-9,5	3,9	1,9
1993 ...	42,2	52,6	12,0	40,6	4,6	57,2	-5,9	-9,5	6,1	2,5

Fonte: Vedi tabella 1.

TABELLA 3

FABBISOGNO DI CASSA DEL SETTORE STATALE

(valori programmatici in miliardi di lire correnti)

Anni	DPEF 1988	DPEF 1989	DPEF 1990	DPEF 1991	DPEF 1992	DPEF 1993	DPEF 1994	Risultati
1988	114.450							124.684
1989	115.150	130.000						132.138
1990	107.500	133.100	135.600					140.727
1991	95.500	120.400	130.900	132.000				152.184
1992		108.500	121.550	127.800	150.000			158.840
1993			102.000	110.100	148.000	151.200		153.539
1994				97.300	125.000	144.200	155.000	
1995					87.000	127.800	128.600	
1996						106.400	110.900	
1996							96.770	

TABELLA 4

CONSISTENZA DEL DEBITO DEL SETTORE PUBBLICO
E PRODOTTO INTERNO LORDO

(valori assoluti in miliardi di lire)

Anni	Debito	Pil
1980	228.240	390.432
1981	283.130	468.049
1982	361.564	545.124
1983	455.543	633.436
1984	561.489	725.760
1985	683.044	810.580
1986	793.583	899.903
1987	910.542	983.803
1988	1.035.812	1.091.837
1989	1.168.361	1.193.462
1990	1.318.936	1.312.066
1991	1.415.742	1.426.580
1992	1.675.276	1.507.192
1993	1.862.937	1.560.114

1-2. *Le politiche di rientro*

A partire dalla seconda metà degli anni ottanta, con attenzione crescente da parte delle autorità competenti ad impostare il bilancio, si è cercato di impostare politiche di rientro della finanza pubblica e di incorporare negli obiettivi da conseguire quello della stabilizzazione del debito. Dal punto di vista della legislazione contabile una svolta può senz'altro essere individuata nella riforma del 1988 e nella conseguente ricaduta di questa sui regolamenti parlamentari. Un primo risultato, conseguito dopo anni di tentativi, è stata la realizzazione dell'avanzo primario, conseguito nel 1991 a livello di bilancio statale e nel 1992 per il settore statale. Il mantenimento di un avanzo primario significativo (2-3 punti di PIL) è la premessa per la stabilizzazione del rapporto debito/PIL che, da ultimo, il Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio 1994 si propone di conseguire per la fine del 1995. La discesa dei tassi di interesse, auspicabile anche se per gran parte legata ad eventi esogeni, unitamente alla persistenza dell'avanzo primario dovrebbero innestare quel circolo virtuoso capace di ricondurre il disavanzo complessivo in direzione del livello fissato a livello comunitario (3 per cento del PIL). In questo modo le frazioni di debito rappresentate dai disavanzi che ogni anno si aggiungono allo *stock* esistente sarebbero sempre più contenute e in presenza di un tasso di crescita sostenuto anche il rapporto debito/PIL potrebbe decrescere verso il livello del 60 per cento fissato a Maastricht.

Per comprendere in che modo il decisore di bilancio ha cercato in questi ultimi anni di conseguire questi obiettivi può essere utile ripercorrere rapidamente le manovre degli ultimi anni.

La manovra di correzione per il 1991, di complessivi 48.000 miliardi, si ripartiva tra maggiori entrate, comprese le dismissioni, per 28.400 miliardi e minori spese per 19.600 miliardi. La manovra non incideva strutturalmente sui principali comparti della spesa. Il comparto della spesa maggiormente interessato dalla manovra è stato quello sanitario, con l'aumento delle quote di compartecipazione degli assistiti e l'intervento sulle modalità di esenzione. In particolare, il limite massimo di compartecipazione per ogni ricetta veniva portato da lire 30.000 a lire 40.000 ed inoltre venivano aumentate quote di partecipazione alle prestazioni diagnostiche e di laboratorio.

Anche le entrate non erano incrementate da interventi permanenti (basti pensare che le principali poste erano l'anticipo del versamento IVA e le dismissioni patrimoniali). In particolare, per quanto riguarda le imprese, il disegno di legge collegato per il 1991 prevedeva la rivalutazione dei beni aziendali e l'emersione di fondi in sospensione di imposta. Veniva inoltre concessa la facoltà di utilizzare le riserve ed i fondi che non avevano scontato l'imposta stessa, ovvero l'avevano scontata in misura ridotta. Per quanto concerne le imposte indirette, veniva introdotto a partire dal 1991 un acconto, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul versamento dell'IVA del successivo mese di gennaio. Venivano inoltre rivisti gli estimi del catasto edilizio urbano.

In estrema sintesi la manovra per il 1991 è stata definita come l'ultima «manovra di carta», da quando, a partire dalla seconda metà

degli anni '80, si è posto il problema del risanamento finanziario e della stabilizzazione del rapporto debito/PIL.

A partire dalla seconda metà del 1992, la manovra di correzione della finanza pubblica del governo, articolata su due provvedimenti principali (il decreto-legge n. 333 ed il provvedimento collegato) ed altri minori, si proponeva di incidere in senso riduttivo sul fabbisogno per 30.000 miliardi nel 1992 e per 93.300 nel 1993. Nel caso del decreto-legge n. 333 gli interventi sulle entrate, pari a 16.200 miliardi, avevano quasi tutti natura straordinaria, destinati quindi ad esplicare effetti solo nel 1992. Come si ricorderà, fu istituito un prelievo straordinario del 6 per mille sulla consistenza in essere alla data del 9 luglio 1992 dei depositi bancari e postali, nonché dei depositi presso gli Istituti di credito speciale e dei certificati di deposito; furono introdotte inoltre: un'imposta straordinaria sugli immobili ad uso residenziale (ISI); una nuova sanatoria per i redditi da fabbricati non dichiarati; un aumento dell'ordine del 50 per cento delle imposte di bollo e di registro; nonché il raddoppio, con effetto dal 1° gennaio 1992, di alcune tasse di concessione governativa (patenti, passaporti, porto d'armi, eccetera); infine, sempre con riferimento alle entrate, si varò una sanatoria per l'omesso pagamento del canone radiotelevisivo. Sul fronte delle spese, sempre con lo stesso decreto, fu ritardato l'adeguamento delle pensioni alla dinamica dei prezzi, si limitò l'assunzione di dipendenti pubblici e furono ridotti i contributi ordinari dello Stato a province e comuni. Con la conversione in legge del decreto fu deliberata la immediata trasformazione di IRI, ENI, INA ed ENEL in società per azioni di diritto privato, con l'obiettivo di accelerare il processo di privatizzazione.

Per quanto riguarda il provvedimento collegato invece il forte inasprimento dell'imposizione diretta, per oltre 30.000 miliardi e l'incremento di gettito a favore degli enti locali, per 8.500 miliardi, produssero un incremento permanente di gettito. Lo stesso per le spese, che furono «aggredite» con interventi di carattere strutturale, per complessivi 43.500 miliardi, nei comparti più critici (previdenza, sanità, pubblico impiego). La manovra si fondò su una legge delega al Governo relativa a quattro fondamentali comparti della spesa: la sanità, il pubblico impiego, la previdenza e la finanza degli enti territoriali.

Nella manovra per il 1993 le entrate tributarie vengono incrementate di circa 34.000 miliardi con varie disposizioni, tra cui spicca la revisione della struttura dell'IRPEF, che comporta l'applicazione ai redditi superiori ai 30 milioni delle aliquote marginali vigenti nel 1989. Viene effettuata, inoltre, la trasformazione di alcune deduzioni dal reddito, tra cui quelle relative a spese mediche, interessi passivi sui mutui, assicurazioni e contributi volontari, in detrazione di imposta che vengono calcolate applicando un'aliquota marginale del 27 per cento. Si stabiliscono inoltre i cosiddetti coefficienti presuntivi di reddito, utilizzati ai fini dei controlli automatici sui redditi di lavoro autonomo e di impresa minore. Queste norme prevedono in particolare l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta nel caso in cui i contribuenti dichiarino un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, il cui ammontare viene stabilito dall'amministrazione finanziaria in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta. Va ricordata infine l'imposta del 7,5 per mille

sul patrimonio netto delle imprese ed un'imposta straordinaria sul possesso di alcuni beni considerati di lusso.

Con riferimento alle spese, oltre agli interventi strutturali previsti dalla legge delega, la manovra per il 1993 prevedeva la limitazione del *turn-over*, la sospensione dei rinnovi contrattuali fino al 31 dicembre 1993, il blocco dei compensi e delle indennità accessorie ai livelli del 1991 ed il pagamento di un aumento forfettario pari a 20.000 lire mensili per il 1993. Nel comparto sanitario veniva introdotto un inasprimento dei *ticket*, delle aliquote contributive ed istituita, per i cittadini con reddito superiore a 40 milioni annui, una quota individuale annua di lire 85.000 per usufruire dell'assistenza medica di base.

La manovra di bilancio per il 1994 si è mossa nella stessa direzione della precedente, anche se ha presentato una dimensione molto più contenuta. Gli effetti riduttivi sul fabbisogno, per complessivi 31.000 miliardi, si concentrano sulla spesa, intaccata dal provvedimento collegato per 25.700 miliardi principalmente con interventi di riordino dell'organizzazione amministrativa destinati a produrre effetti nel medio-lungo periodo. Le entrate, toccate in maniera sensibile dalla manovra dell'anno precedente, vengono corrette solo per 5.600 miliardi.

Ancora una volta si va ad incidere nei settori della pubblica amministrazione, della sanità e della previdenza. Per il primo comparto viene mantenuto il blocco delle indennità, gratifiche ed emolumenti, rivalutabili in base al costo della vita ed eliminate varie indennità ed incentivazioni nel settore sanitario. Vengono inoltre stabilite procedure per la verifica della congruità dei prezzi nei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in quelli relativi alla costruzione di opere pubbliche. Sono previsti infine interventi di riorganizzazione dei ministeri e di alcuni enti previdenziali.

Nel comparto sanitario, per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica, la manovra prevede la riclassificazione dei farmaci in tre categorie, sottoposte a diversi regimi di compartecipazione. Vengono inoltre aboliti i tetti di spesa per i cittadini esentati, attuati con il sistema dei bollini e le franchigie a carico dei cittadini a reddito medio-alto. Relativamente all'assistenza diagnostica ed altri servizi specialistici, tutti i cittadini vengono assoggettati al pagamento delle prestazioni fino all'importo massimo di lire 100.000, con l'esenzione per quelli di età inferiore ai 12 anni o superiore ai 65.

Nel comparto previdenziale, infine, viene spostato al 1995 lo slittamento della *tranche* dell'incremento delle pensioni d'annata previsto per il 1° gennaio 1994. Si stabilisce inoltre, con riferimento alle pensioni di anzianità, che l'importo dei nuovi trattamenti dei dipendenti pubblici con meno di 35 anni di anzianità contributiva sia ridotto in proporzione al numero di anni mancante al raggiungimento del 60° anno di età.

Questa breve disamina delle ultime quattro manovre di rientro dimostra come la manovra che stiamo esaminando rappresenta, soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi in materia previdenziale e sanitaria, il proseguimento, con maggiore coerenza e rigore, di linee di intervento già impostate.

La novità consiste nel fatto che, sul lato delle entrate, si rinuncia ad introdurre nuovi ritocchi formali nell'ordinamento e si opera invece

cercando di semplificare e razionalizzare il quadro vigente, liberandolo da inutili intralci e complicazioni. Si introducono così autentici elementi di apertura verso il mercato e verso il sostegno, sul lato dell'alleggerimento dell'oppressione fiscale, verso le categorie del mondo produttivo.

II. - GLI OBIETTIVI DI MAASTRICHT E IL PIANO DI RIENTRO DELINEATO DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1995

2.1. I vincoli di Maastricht

È opportuno ricordare brevemente gli obblighi fissati nel trattato di Maastricht per gli stati membri sul tema dei disavanzi pubblici eccessivi; la conformità alla disciplina di bilancio, che consente la partecipazione alla fase dell'Unione monetaria, viene valutata sulla base di due parametri:

a) il rapporto tra il disavanzo pubblico (inteso come indebitamento netto - ovvero saldo del conto economico, escluse le operazioni finanziarie - delle Amministrazioni pubbliche) e il PIL, a prezzi di mercato, non deve superare il valore di riferimento (3 per cento), a meno che tale rapporto abbia mostrato di diminuire in modo sostanziale e continuo ed abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, oppure il rapporto stesso abbia superato solo eccezionalmente e temporaneamente il valore di riferimento;

b) il rapporto tra debito pubblico (considerato come debito lordo al valore nominale alla fine dell'esercizio, consolidato a livello delle Amministrazioni pubbliche), e PIL a prezzi di mercato, non deve superare il valore di riferimento (60 per cento), a meno che tale rapporto si stia riducendo sufficientemente, avvicinandosi al valore di riferimento con ritmo adeguato.

L'esistenza di una situazione di disavanzo eccessivo impedirà la partecipazione all'Unione Monetaria.

Alla fine del 1996 il Consiglio europeo valuterà (prima del passaggio alla fase finale) se la maggioranza dei paesi dell'Unione soddisfi i seguenti requisiti di convergenza:

1) tasso di inflazione che non superi di oltre l'1,5 per cento quello medio dei paesi a minor inflazione;

2) tasso di interesse a lungo termine che non superi di oltre il 2 per cento quello medio dei tre paesi di cui sopra;

3) tasso di cambio che sia stato mantenuto all'interno della fascia ristretta di fluttuazione dello SME per almeno due anni;

4) disavanzo pubblico non eccessivo rispetto ai criteri precedentemente ricordati.

Il disegno di legge finanziaria al nostro esame assume come obiettivo programmatico il conseguimento dei parametri definiti nel trattato di Maastricht; tali parametri che vanno comunque perseguiti, anche indipendentemente dal processo di integrazione europea, perchè, come veniva sottolineato nella relazione governativa al Documento di

programmazione economico-finanziaria (DPEF) 1995-1997, il risanamento della finanza pubblica «è indispensabile per acquisire credibilità nei confronti dei risparmiatori, per dare nuova fiducia agli operatori e per avviare la ripresa dell'attività produttiva, alleviando la situazione occupazionale».

Pertanto, coerentemente con questi obiettivi, il disegno di legge finanziaria al nostro esame crea le condizioni necessarie a stabilizzare il rapporto tra debito e PIL tra il 1995 e il 1996. Proprio sul conseguimento di questo obiettivo è impostata, anche dal punto di vista quantitativo, la manovra al nostro esame. A questo fine è necessario, così come propone la finanziaria 1995, realizzare, sempre nel 1995, un saldo primario dell'ordine del 2 per cento del PIL, pari a circa 34.000 miliardi.

La manovra, anche tenendo conto delle modifiche introdotte in prima lettura, determina una riduzione del fabbisogno del settore statale, rispetto all'andamento tendenziale di circa 50.000 miliardi per il 1995, dovuta per oltre 20.000 miliardi a maggiori entrate nette e per circa 30.000 miliardi a minori allocazioni, di cui 24.000 miliardi concernenti minori oneri di natura corrente. A seguito della manovra il fabbisogno previsto per il 1995 risulterà pari all'obiettivo fissato con il DPEF: circa 138.600 miliardi.

Infatti è opportuno ricordare che la Relazione previsionale e programmatica per il 1995 (presentata il 30 settembre dai Ministri del bilancio e del tesoro), aggiorna la stima del fabbisogno tendenziale per il 1995, fissandolo in 188.600 miliardi, quindi di 3.000 miliardi superiore a quella contenuta nel DPEF di luglio. Tale nuova stima tiene conto dei più elevati oneri per interessi derivanti dal rialzo dei tassi che, come fu subito sottolineato dal Governo, dovrebbe avere un carattere del tutto temporaneo: infatti i dati più recenti, relativi alle ultime aste dei titoli pubblici, confermano la netta discesa dei tassi sui livelli del maggio-giugno del corrente anno. Correttamente la Relazione previsionale e programmatica (RPP) ha confermato tutti gli obiettivi di fabbisogno fissati con il DPEF e nello stesso tempo ha presentato un nuovo dato previsionale per l'avanzo primario 1995 (37.650 miliardi) superiore di 3.500 miliardi al dato programmatico indicato nel DPEF (34.150 miliardi).

Questi elementi confermano come il Governo abbia posto al centro della propria azione l'esigenza di creare in modo rigoroso e coerente le condizioni per presentare il nostro Paese con equilibri di finanza pubblica del tutto in linea con i vincoli imposti dall'adesione al trattato di Maastricht, perlomeno per quanto riguarda il rapporto tra disavanzo pubblico e PIL, rapporto che costituisce certamente il punto cruciale sul quale non è possibile avere atteggiamenti permissivi, se si vuole inserire l'economia italiana, a pieno titolo, nell'area delle economie europee più avanzate. Come dimostrano tutti gli studi econometrici, il conseguimento di tale rapporto tra disavanzo e PIL e, soprattutto, il conseguimento dei valori prima indicati in termini di avanzo primario, garantirebbero per la prima volta le condizioni per una inversione strutturale nella crescita del rapporto debito/PIL già tra il 1995 e il 1996.

2.2. Il passaggio alla moneta unica

Nell'ambito degli impegni giuridici derivanti al nostro paese dall'adesione al Trattato di Maastricht, è opportuno collocare anche qualche riflessione sull'Istituto monetario europeo (IME) che ha tenuto la sua prima riunione il 15 novembre 1994, a Francoforte. È noto che l'IME ha la funzione di preparare la cosiddetta *Fase 3* dell'Unione monetaria, quella del passaggio alla moneta unica e alla Banca centrale europea, fase che dovrà realizzarsi, a seconda del grado di conformità riscontrato tra i membri nel rispetto dei vincoli di convergenza, o nel 1997 o nel 1999.

Già all'atto della sua prima riunione il consiglio dell'istituto, i cui membri non sono i semplici rappresentanti delle banche centrali nazionali, ma dispongono di responsabilità proprie, ha sottolineato come il rispetto della stabilità monetaria è divenuto ormai una esigenza profonda dei comportamenti della quasi totalità delle banche centrali dell'Unione Europea. In questa prima riunione è risultato abbastanza chiaro come gli esponenti delle monete forti dell'area centrale europea, soprattutto Germania e Paesi Bassi, intendano interpretare alla lettera gli obblighi di convergenza derivanti dal trattato, rilanciando così di fatto un'unione monetaria da realizzarsi in due fasi: la prima concernente i paesi economicamente più forti e stabili, da cui l'Italia rischierebbe di risultare esclusa, la seconda, spostata al 1998, relativa a tutti gli altri paesi.

Come ha sottolineato recentemente Mario Monti, commissario italiano presso la Comunità, il nostro paese deve esprimere uno straordinario sforzo di responsabilità politica per entrare immediatamente, già dal 1997, a far parte dei paesi fondatori della moneta europea; non si tratta di un'esigenza solo politica o di prestigio nazionale ma di una profonda necessità economica: infatti un tale risultato significherebbe in modo inequivocabile l'avvio di un processo di risanamento della finanza pubblica italiana, con acquisizioni permanenti dal punto di vista della stabilità dei tassi di interesse e dell'eliminazione definitiva del relativo differenziale con i tassi praticati nell'area delle economie europee forti.

Si tratta quindi di un'ulteriore scadenza monetaria ed istituzionale che ci costringe, se si vuole esprimere un atteggiamento di reale interesse e preoccupazione per lo sviluppo economico del paese, a scelte coerenti e rigorose sul terreno del risanamento della finanza pubblica. Al riguardo è importante sottolineare come anche il presidente dell'IME, il belga Alexandre Lamfalussy, abbia di recente ricordato come i tassi di cambio in Europa dovranno necessariamente avviarsi verso un periodo di stabilità, propizio agli scambi e quindi allo sviluppo delle economie che si trovano in fase espansiva. (*Le Monde*, 15 novembre 1994). E la nostra economia fortunatamente si trova in un ciclo del tutto favorevole per poter beneficiare di questa fase di stabilità. È chiaro tuttavia che ciò sarà possibile solo se i tassi di interesse italiani continueranno a scendere e se, contestualmente, si ridurrà sostanzialmente il differenziale con i tassi degli altri paesi. Per questo il difficile sentiero di rientro dagli attuali squilibri della finanza pubblica dovrà essere percorso in modo coerente e senza tentennamenti.

Le considerazioni sul contesto dei vincoli comunitari unite alla coerenza delle scelte di finanza pubblica fatte dal Governo, consentono di affermare con sufficiente realismo che il nostro paese si presenta all'appuntamento dell'erogazione della seconda *tranche* del prestito in ECU che dovrà avvenire a febbraio prossimo in condizioni obiettivamente favorevoli, sempre che la legge finanziaria al nostro esame, con i provvedimenti collegati, venga sostanzialmente confermata nelle sue linee portanti.

Infatti si può rilevare che, sulla base delle clausole di erogazione fissate in sede comunitaria, le misure adottate, considerando anche gli effetti di carattere esogeno non controllabili direttamente dal Governo, sono il livello necessario e sufficiente per ricevere la seconda parte del prestito. In caso di modifica sostanziale di tali misure diverrebbe molto problematico accedere a tale ulteriore finanziamento.

Va aggiunto, proprio sulla base delle esperienze accumulate nel corso della crisi dello SME, nel periodo 1992-93, che sono state confermate in pieno alcune considerazioni già presenti negli studi in materia. In particolare è emerso che per garantire la stabilità dello SME non è assolutamente sufficiente una convergenza nominale nei tassi di cambio, se si sono accumulati pesanti squilibri reali di competitività o di finanza pubblica, come nel caso italiano. Inoltre indicazioni positive sulla volontà di una singola autorità monetaria di difendere comunque le parità di cambio, sono praticamente insignificanti finchè il mercato resta fondamentalmente influenzato dal peso delle precedenti gestioni negative sugli andamenti della finanza pubblica.

In conclusione, se c'è asimmetria tra le valutazioni dell'autorità e le aspettative del mercato, finiscono comunque, come sempre accade, per prevalere queste ultime. Per cui se da un lato è opportuno continuare a mantenere una banda di flessibilità sufficiente a prevenire ogni tentativo speculativo, dall'altro è necessario approfittare proprio delle fasi positive della congiuntura per aggredire le cause strutturali del disavanzo e fornire così ai mercati quelle informazioni necessarie che consentano eventualmente di modificare la valutazione negativa che viene data sulle passate gestioni del debito pubblico italiano.

2.3. *Cenni sulla situazione congiunturale italiana*

Le più recenti valutazioni formulate dal Fondo monetario internazionale per i maggiori paesi industriali hanno trovato in Italia riscontri molto significativi: la ripresa economica è pienamente in atto ed i segnali di modificazione congiunturale sono divenuti molto netti: si delinea il consolidamento di una fase di ripresa che si diffonde gradualmente ai diversi settori e attività.

Secondo le stime dell'ISTAT l'aumento congiunturale in volume del PIL nel secondo trimestre dell'anno in corso è stato dell'1,4 per cento sul primo trimestre; la crescita tendenziale del secondo trimestre 1994, sull'analogo trimestre del 1993, dovrebbe risultare del 2,3 per cento. È importante sottolineare che la ripresa congiunturale risulta per intero ascrivibile all'aumento della domanda interna e che si registra un consistente aumento anche di investimenti in scorte ed in capitale fisso: ciò a sottolineare anche la fiducia degli operatori sugli sviluppi dei mercati.

Anche l'indice generale della produzione industriale ha fatto segnare in agosto un aumento tendenziale del 16,2 per cento, che ha portato la crescita nei primi otto mesi del 1994, rispetto al corrispondente periodo del 1993, al 3,7 per cento. Questo miglioramento del clima di fiducia degli operatori ha trovato conferma nei sondaggi condotti dall'ISCO presso le famiglie e le imprese nel corso dell'estate. In questo quadro di ripresa c'è da rilevare come l'aumento delle importazioni non ha intaccato la solida posizione di avanzo della nostra bilancia commerciale. Inoltre è importante sottolineare come le pressioni inflazionistiche si siano dimostrate sempre molto contenute sia a livello di primi stadi di commercializzazione dei beni sia al livello finale: ciò conferma l'assenza di spinte di rilievo dal lato delle componenti endogene.

In sostanza, si confermano comportamenti delle parti sociali di sostanziale disciplina, che ha posto le basi della tenuta delle pressioni inflazionistiche.

In questo quadro i timori di nuove insorgenze inflazionistiche nel breve periodo non appaiono giustificati da elementi relativi agli andamenti dell'economia reale: anzi i dati macroeconomici in termini internazionali dovrebbero garantire una tenuta del livello dei prezzi ed una graduale discesa dei tassi di interesse. Naturalmente, come abbiamo già avuto modo di osservare, tutto ciò è legato al mantenimento dell'impostazione di fondo della manovra di finanza pubblica proposta dal Governo.

In questo contesto non è infondato sostenere che, se verrà mantenuto l'attuale clima di fiducia degli operatori economici, la ripresa in atto, che si sta diffondendo in tutti i settori produttivi, potrebbe produrre - e questo è un aspetto estremamente importante - elementi più marcati di crescita nei livelli occupazionali. Ciò risulterà particolarmente fondato se si rimetterà in moto anche il comparto degli investimenti nelle costruzioni alla luce dei nuovi più dinamici indirizzi governativi nel settore delle opere pubbliche.

Sulla base di questi dati e di queste tendenze, tutti i centri di ricerca economica considerano prudente la valutazione della crescita del PIL dell'1,6 per cento nel 1994, così come indicata nella RPP dell'anno scorso; pertanto può considerarsi realistica la previsione di uno sviluppo del PIL del 2,7-2,8 per cento nel 1995, secondo le indicazioni convergenti di molti degli istituti di ricerca economica.

Questo contesto congiunturale rende assolutamente necessario il carattere di incisività e rigore delle misure di finanza pubblica per il triennio 1995-97 proposte dal Governo.

Al riguardo si può aggiungere che le indicazioni più recenti che ci vengono dal Fondo Monetario internazionale e dall'OCSE sono tutte nel senso di ridurre, in termini strutturali, la spesa, piuttosto che operare sull'entrata.

In altri termini le organizzazioni internazionali di coordinamento economico, ed in particolare il Fondo Monetario convergono nel sottolineare come la pressione fiscale italiana sia ormai a livelli molto alti: pertanto le azioni di riequilibrio della finanza pubblica devono concentrarsi soprattutto sul lato della spesa con interventi di carattere permanente.

III. - LA VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 1995-97

3.1. *I limiti massimi di saldo netto da finanziare e di ricorso al mercato*

Per i profili relativi allo schema di copertura del disegno di legge finanziaria, si fa naturalmente rinvio alla pronuncia resa dal Presidente del Senato, nella seduta del 24 novembre, ai sensi dell'articolo 126, comma 4 del Regolamento del Senato.

La pronuncia del Presidente del Senato ha confermato che il testo al nostro esame è perfettamente coerente con i vincoli posti dalla legislazione contabile in materia di copertura delle nuove o maggiori spese correnti disposte dalla stessa legge finanziaria.

Infatti il quadro di copertura evidenzia, tra il testo iniziale e il testo pervenuto dalla Camera, maggiori oneri correnti pari a 928 miliardi nel 1995, a 789 nel 1996 e a 689 miliardi nel 1997, con contestuale riduzione dei margini di disponibilità evidenziati nello stesso quadro di copertura.

Inoltre, per il 1995 il testo è costruito in modo da rimanere all'interno del vincolo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza (al netto delle regolazioni debitorie), così come determinato con le risoluzioni con le quali Senato e Camera hanno approvato il DPEF 1995-97.

Infatti, gli importi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato sono pari, per il 1995, rispettivamente a 156.700 miliardi e a 372.550 miliardi; valori coerenti con quelli fissati nelle risoluzioni. È opportuno ricordare che tali valori tengono conto di tutti gli effetti della manovra finanziaria al nostro esame (disegno di legge finanziaria e «collegati»), con impatto sulle previsioni di competenza del bilancio statale; è noto che il meccanismo consente di coprire anche gli importi iscritti nei fondi speciali, sia di parte corrente (articolo 11, comma 5 della legge n. 468 del 1978) sia di conto capitale (articolo 11, comma 6 della predetta legge n. 468); analogamente agli anni precedenti i saldi vengono determinati senza tenere conto delle entrate che verranno al bilancio statale dall'alienazione di attività patrimoniali e mobiliari, realizzate nell'ambito del programma di privatizzazione delle attività pubbliche.

Infatti, sulla base della legge 27 ottobre 1993, n. 432, gli introiti in oggetto affluiranno direttamente nel nuovo Fondo di ammortamento titoli di Stato, istituito quale strumento attivo per una politica di riduzione della massa dei titoli del debito pubblico in circolazione.

Va segnalato altresì che, sempre sulla base delle vigenti norme contabili, l'articolo 2, comma 1, conferma che l'eventuale maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, viene interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di coprire interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziarie.

Ciò significa che, una volta approvata la manovra, nessuna copertura di spese nuove, salvo quelle di carattere eccezionale

espressamente indicate (e le recenti calamità naturali che hanno riguardato il Nord d'Italia rientrano certamente tra queste) potrà essere realizzata utilizzando miglioramenti nelle previsioni relative agli andamenti del risparmio pubblico.

È opportuno ricordare che il comma 2, dell'articolo 1, definisce per il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato limiti massimi, a legislazione vigente e programmatici, per gli anni 1996 e 1997: i valori del saldo netto a legislazione vigente (comprensivi quindi degli effetti su tali anni delle misure di correzione che stiamo esaminando) ammontano, rispettivamente, a 170.600 e 167.500 miliardi, mentre i valori programmatici risultano pari a 147.400 e 134.300 miliardi.

Pertanto i valori programmatici sono in linea con quanto prescritto dal DPEF; mentre i valori di saldo netto di competenza risultano superiori all'analogo valore fissato per il 1995, e quindi non concordano con il DPEF.

Al riguardo si può ricordare come la soluzione offerta dalla Camera a tale apparente difformità sia pienamente condivisibile: infatti la mancata osservanza dell'andamento decrescente per i limiti massimi dei saldi relativi agli anni 1996 e 1997 non configura una «irregolarità». Infatti la risoluzione rinviava alla «finanziaria» per la fissazione di tali saldi per il secondo ed il terzo anno: essi pertanto, diversamente da quanto avvenuto nella precedente sessione di bilancio, non sono stati assunti come un obiettivo autonomo, ma invece come una mera proiezione della manovra proposta, per rientrare nell'obiettivo di fabbisogno 1995: si tratta quindi di una proiezione da calcolare su basi tecnico-finanziarie «allo scopo di stabilire un limite massimo provvisorio» che viene assunto nelle procedure parlamentari come vincolo eventualmente da migliorare e, in ogni caso, da non peggiorare, come ha sottolineato la Presidenza del Senato nella pronuncia resa sulla copertura della finanziaria.

3.2. I fondi speciali

I fondi speciali, come è noto, costituiscono la proiezione finanziaria del programma del Governo con effetti di copertura sul bilancio, annuale e triennale. Lo schema di copertura del disegno di legge finanziaria (oneri correnti) garantisce la copertura effettiva di tali fondi; per la parte in conto capitale essi poi soggiacciono ai vincoli sul saldo netto da finanziare, di cui abbiamo riferito in precedenza.

L'illustrazione, che segue l'articolazione per Ministeri delle tabelle A e B delle finalizzazioni di spesa che si intendono coprire, è presentata nella relazione al disegno di legge finanziaria.

Si può rilevare che il fondo speciale di parte corrente (tabella A) assomma oneri per il 1995 pari a 16.433 miliardi; per il 1996, pari a 16.680 miliardi circa e per il 1997 pari a 17.647 miliardi; tuttavia va osservato che se si considerano le quote relative alle regolazioni debitorie e alle rate di ammortamento mutui (11.375 miliardi nel 1995; 10.400 miliardi nel 1996 e 10.400 miliardi nel 1997), gli oneri di natura corrente da coprire assommano a 3.068 miliardi nel 1995, 3.291 miliardi nel 1996 e 4.195 miliardi nel 1997.

L'analisi condotta dagli Uffici (vedi: Servizio del bilancio, Elementi di documentazione n. 5 - I fondi speciali, novembre 1994) conferma che la costruzione dei fondi speciali nel progetto di bilancio a legislazione vigente è stata impostata in modo corretto, sulla base degli accantonamenti già utilizzati con leggi approvate o con decreti-legge in corso di conversione.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno comportato, rispetto al testo iniziale, un aumento di oneri di 1.925 miliardi nel 1995, 1.841 miliardi nel 1996 e 1.823 miliardi nel 1997. Tale incremento, frutto sostanzialmente del maxi-emendamento proposto dallo stesso Governo e complessivamente compensato, si riferisce innanzitutto agli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero del tesoro. L'incremento relativo alla Presidenza del Consiglio (l'aumento è pari a 490 miliardi nel 1995 e 545 miliardi negli anni 1996 e 1997) è destinato a finanziare successivi interventi legislativi nel campo del sostegno alla famiglia e più in generale in campo sociale. Sempre sulla base del maxi-emendamento del Governo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro è risultato incrementato di circa 1.120,2 per il 1995, 1039 per il 1996 e 969 miliardi per il 1997: tale aumento (per 400 miliardi annui) è destinato a coprire gli oneri derivanti dal pensionamento anticipato degli autoferrotravvieri; per 800 miliardi nel 1995 e 700 miliardi nei due anni successivi è destinato a definire la questione della cosiddetta quota latte italiana in sede comunitaria.

Sempre sulla base del maxi-emendamento del Governo sono stati preordinati altri 200 miliardi nella rubrica relativa al Ministero del lavoro, per consentire ulteriori finanziamenti ai contratti di solidarietà.

Sempre su proposta del Governo, è stato incrementato di 50 miliardi nel 1995, 1996 e 1997 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Si tratta di una prima importante risposta alle richieste di potenziamento nel settore della pubblica istruzione, che consentirà di realizzare in modo più efficace il programmato prolungamento della scuola dell'obbligo.

Il fondo speciale di conto capitale (tabella B) prevede oneri complessivi pari a 3.492 miliardi nel 1995, 4.360 miliardi nel 1996 e 4.700 miliardi nel 1997.

Le modifiche introdotte presso la Camera dei deputati hanno comportato una riduzione complessiva, rispetto al testo originario, di 87 miliardi nel 1995, contro un aumento di 125 miliardi nel 1995 e 135 miliardi nel 1997.

Gli incrementi più consistenti riguardano la voce destinata al Ministero del tesoro, per la quale il Governo ha proposto inizialmente un aumento di 160 miliardi; l'accantonamento è destinato a consentire il trasferimento di risorse alla regione Sicilia a titolo di solidarietà nazionale; a garantire maggiori apporti di mezzi finanziari in favore di banche e fondi nazionali e internazionali cui l'Italia partecipa; nonché infine a rifinanziare il Fondo del Mediocredito centrale, la cui azione come è noto è destinata a sostenere soprattutto il credito agevolato verso le piccole e medie imprese.

Va sottolineato come l'accantonamento più importante del fondo di parte capitale sia destinato al Ministero delle risorse agricole, al fine di

consentire il rifinanziamento degli interventi già programmati per lo sviluppo dell'agricoltura e nel settore della forestazione.

Nel complesso si può ragionevolmente sostenere che l'esame dei fondi speciali in prima lettura ha consentito di venire incontro ad alcune specifiche esigenze, soprattutto in campo sociale, mantenendo fundamentalmente invariata la garanzia di copertura assicurata dall'impostazione iniziale.

3.3. *Gli interventi di carattere continuativo (tabella C)*

Per quanto riguarda l'impostazione iniziale della tabella C, nella quale vengono operate le riquantificazioni triennali degli interventi a carattere continuativo, si può ricordare come essa proponesse, rispetto agli andamenti a legislazione vigente, un intervento riduttivo pari a 1.851 miliardi circa per il 1995, mantenendo fundamentalmente invariato il quadro per gli anni 1996-1997. Infatti si prevedevano per il 1995 interventi per circa 57.763 miliardi, contro un andamento a legislazione vigente pari a circa 59.614 miliardi; per il 1996 si prevedevano interventi pari a 60.743 miliardi circa e per il 1997 pari a 62.003 miliardi circa.

Le modifiche introdotte presso la Camera dei deputati hanno determinato ulteriori tagli pari a 1.118,8 miliardi nel 1995; 1.954,8 miliardi nel 1996 e 1.792,8 miliardi nel 1997. In sostanza la tabella C ha fornito la maggior parte dei mezzi di copertura (compensazioni) per gli aumenti proposti nel fondo speciale di parte corrente.

Per quanto riguarda il 1995 in particolare le riduzioni più consistenti hanno riguardato i trasferimenti al nuovo ente postale (- 147 miliardi), gli aiuti ai paesi in via di sviluppo, (- 100 miliardi circa), i trasferimenti verso il nuovo ente nazionale per le strade (ENAS) (oltre 300 miliardi), nonché la riduzione del fondo sanitario di parte capitale (- 200 miliardi). L'unico incremento di un certo rilievo riguarda sempre per il 1995, i trasferimenti all'AIMA (+ 260 miliardi.).

Nel complesso si può quindi sottolineare come la prima lettura abbia ulteriormente approfondito l'effetto riduttivo degli interventi organizzati nella tabella C, rispetto alla proposta originaria del Governo.

3.4. *Il rifinanziamento per un anno, degli interventi di sostegno dell'economia (tabella D) e le riduzioni di autorizzazioni legislative precedentemente disposte (tabella E)*

Per quanto riguarda il rifinanziamento di interventi di sostegno dell'economia, per un solo anno (1995) così come prevede l'articolo 11 della legge n. 468 modificata, va osservato che, nella proposta iniziale del Governo, lo stanziamento più importante è destinato al fondo di dotazione della SACE (+ 2.500 miliardi); altro importante intervento è costituito dal contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per il finanziamento del piano quinquennale di attività 1989-1993: 470 miliardi.

Nel corso della prima lettura il totale degli interventi in conto capitale organizzati dalla tabella D, inizialmente pari a 3.510 miliardi, è stato incrementato di 386,2 miliardi. L'intervento più consistente riguarda il rifinanziamento della legislazione di incentivazione e di sostegno per le piccole imprese (+ 100 miliardi) per il credito agevolato al commercio (+ 50 miliardi), per la siderurgia (+ 50 miliardi) e per la politica mineraria (+ 10 miliardi). Altri importanti interventi di sostegno sono stati indirizzati verso l'edilizia scolastica (+13 miliardi), la ricostruzione del Belice (+ 20 miliardi), le attività sportive di base (infrastrutture + 20 miliardi).

Si è trattato di un insieme di interventi selettivi, che hanno tenuto conto in modo calibrato delle questioni emerse nel corso della discussione generale ed anche della fase delle audizioni preliminari dedicata alle parti sociali ed alle organizzazioni sindacali. Si può quindi ragionevolmente sostenere come il lavoro fatto, prima in Commissione e poi in Aula, sulla tabella D abbia concretamente consentito di venire incontro, nel quadro degli equilibri finanziari ad una serie di ricerche specifiche.

Per quanto riguarda la tabella E (riduzione di autorizzazioni precedenti), si può rilevare come la proposta originaria si sia mossa con estrema cautela, limitandosi a proporre in questa sede tagli di circa 2000 miliardi annui; la prima lettura ha proposto ulteriori tagli sempre dell'ordine di 2 miliardi per il solo 1995, a valere sulla legge n. 910 del 1986 in materia di lavori pubblici.

3.5. *La rimodulazione delle spese pluriennali di investimento (tabella F)*

Come è noto nella tabella F vengono operate le rimodulazioni annuali, su base triennale, delle leggi di investimento, tenendo conto dell'effettivo andamento dei processi di assunzione degli impegni, di emissione dei titoli di spesa e di smaltimento dei residui.

La proposta iniziale del Governo realizzava per il 1995 rimodulazioni in senso riduttivo per 675 miliardi, alle quali corrispondevano pari rimodulazioni, in senso accrescitivo per 425 miliardi nel 1996 e 250 miliardi nel 1997.

Per il 1995 le rimodulazioni più consistenti in senso riduttivo hanno riguardato il comparto degli interventi a favore delle imprese industriali (- 235 miliardi), degli interventi per calamità naturali (- 840 miliardi), degli interventi nel credito agevolato al commercio (- 160 miliardi), degli interventi nel settore della viabilità ordinaria e speciale di grande comunicazione (- 245 miliardi).

Va sottolineato che queste rimodulazioni in senso riduttivo non significano riduzioni nette nei programmi di intervento, ma semplicemente eliminazione di stanziamenti di competenza, per l'anno 1995 che non sarebbero stati impegnati, con riallocazione delle stesse somme nel biennio successivo; in sostanza quindi la capacità complessiva di assumere impegni per le amministrazioni interessate non subisce, nel triennio di riferimento, alcuna decurtazione.

Nel corso della prima lettura sono state operate alcune rimodulazioni, sostanzialmente a carattere compensativo, soprattutto sul 1995; in

particolare si è aumentato lo stanziamento nel settore delle costruzioni navali e del credito navale riducendo contestualmente le linee di intervento nel settore del sostegno dell'esportazione.

3.6. *L'articolato*

Per quanto riguarda l'articolo 2 è opportuno ricordare che sulla base della normativa cornice in materia di rinnovi contrattuali dei pubblici dipendenti, con il comma 9 sono stati fissati i tetti di spesa per i rinnovi dei contratti, per gli anni 1995-1996-1997 dei comparti dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (con esclusione del personale della soppressa amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della scuola e delle università); complessivamente vengono preordinate risorse pari a 2.230 miliardi nel 1995, 3.800 miliardi nel 1996 e 3.800 miliardi nel 1997.

Il comma 10 specifica invece gli importi per i miglioramenti economici di ulteriori categorie di personale pubblico, pari a 920 miliardi nel 1995, 1.540 miliardi nel 1996 e 1.540 nel 1997.

È interessante osservare che il comma 11, sempre dell'articolo 2, chiarisce che le somme stanziare per i rinnovi contrattuali rappresentano l'importo massimo complessivo destinato a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni compreso quello non contrattualizzato.

Il comma 12 quantifica gli oneri relativi agli accordi che sono intercorsi tra le Organizzazioni sindacali e l'ARAN (Agenzia rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni) sulla «indennità di vacanza contrattuale» per il 1994: la norma determina in 500 miliardi per il 1995 e 960 miliardi per il 1996 il maggior fabbisogno per il settore statale da aggiungere alle disponibilità già individuate dalla legge finanziaria 1994 per il personale statale, compreso quello non contrattualizzato.

Va infine osservato come, diversamente dall'impostazione adottata dalla precedente legge finanziaria, accogliendo specifiche indicazioni al riguardo venute dal Parlamento e dalla Corte dei conti, il comma 13 determina direttamente l'entità della spesa che le regioni, le USL, gli enti locali, gli enti pubblici non economici e le istituzioni e gli enti di ricerca, il «cosiddetto settore pubblico allargato» potranno iscrivere nei propri bilanci per il finanziamento dei rinnovi dei rispettivi contratti di settore. Si tratta di 2.520 miliardi nel 1995, 4.200 miliardi nel 1996 e 4.200 miliardi nel 1997. Va sottolineato che le amministrazioni competenti reperiranno le risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci. Si tratta quindi di una disposizione che delimita il campo finanziario dei rinnovi del settore pubblico allargato senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

Questo insieme di norme non ha subito variazioni in prima lettura.

Per quanto riguarda invece i meccanismi in materia di recupero del drenaggio fiscale (articolo 3) va sottolineato che gli importi inizialmente previsti sono stati ridotti nel corso della prima lettura, in particolare al fine di trovare adeguata copertura per l'incremento degli accantonamenti in favore della famiglia e più in generale in campo sociale nel fondo speciale di parte corrente.

Attualmente le minori entrate relative all'IRPEF, derivanti dalla parziale restituzione del drenaggio fiscale, ammontano a 400 miliardi nel 1995, 500 miliardi nel 1996 e 500 miliardi nel 1997.

Con l'articolo 4 sono state riproposte alcune misure contenute nei commi 2 e 3 del testo originario dell'articolo 23 del disegno di legge collegato. Trattandosi di disposizioni relative a variazioni di aliquote è apparso opportuno, in prima lettura, il loro inserimento nel testo della finanziaria.

Si tratta di norme che intervengono: sulla misura della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse da società con azioni non quotate in borsa: tale ritenuta viene ridotta dal 30 per cento al 12,50 per cento; nonché sulla misura della ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio che viene portata dal 15 per cento al 12,50 per cento, la minore entrata associata tali misure è valutata nell'ordine dei 3 miliardi annui.

Nel settore dei trasporti il testo pervenuto dalla Camera non segnala *modificazioni*. In sostanza le disposizioni disciplinano i due settori di intervento costituiti dal Fondo nazionale dei trasporti (FNT) che viene annualmente determinato in legge finanziaria (legge n. 151 del 1981) e dai trasferimenti alle Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni, dei quali si prevede sempre la determinazione con legge finanziaria (legge n. 210 del 1985).

Questo settore di intervento non segnala particolari novità rispetto all'assetto delle analoghe norme contenute nelle precedenti finanziarie. Si può rilevare come l'incremento del Fondo nazionale trasporti è costituito dal calcolo del tasso di inflazione programmato per il 1995 che viene aggiunto allo stanziamento già autorizzato per il 1994. A questo importo viene aggiunto quello del fondo di riequilibrio per attenuare gli effetti dei nuovi criteri di ripartizione delle quote del FNT tra le regioni a statuto ordinario, previsti dalla legge finanziaria del 1993.

Per quanto riguarda i trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, che sono collocati in parte in sede di bilancio ed in parte in sede di legge finanziaria, è rilevante sottolineare come dell'importo complessivo previsto nel comma 2 dell'articolo 5 (pari a 8.300 miliardi) per il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale della Impresa Ferrovie dello Stato spa, 2.700 miliardi di lire sono destinate alla velocizzazione della rete così come identificata nel Sistema alta velocità in concessione alla TAV spa.

Il concorso complessivo all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie spa è assunto a carico dello Stato mediante versamento di 5 rate annuali di 1.660 miliardi, con decorrenza dal 1996.

È opportuno ricordare come il concorso dello Stato agli oneri del fondo pensione dei ferrovieri è di 1.600 miliardi per il 1995 e che, sempre per il 1995, il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione è pari a lire 440 miliardi.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di finanza regionale non vi sono particolari novità da segnalare rispetto all'impostazione iniziale e al testo pervenuto dalla Camera. È noto che la materia dei trasferimenti alle regioni ha subito un'importante riforma nel 1990, con un consistente incremento della quota di autofinanziamento delle regioni attraverso l'attribuzione di maggiori tributi propri.

Per quanto riguarda il fondo di sviluppo regionale, la quota variabile per il 1995 è fissata in 137 miliardi, che si aggiungono alla quota fissa, pari a 893 miliardi.

Infine con l'articolo 7 viene regolata la materia dei trasferimenti dello Stato all'INPS.

La norma fissa l'ammontare dei trasferimenti diretti verso la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali», determinato in 1.025 miliardi per il 1995. Si tratta in sostanza dell'attuazione della legge n. 88 del 1989 che stabilisce la progressiva assunzione a carico del bilancio dello stato degli oneri di carattere non previdenziale (agevolazioni contributive, trattamenti di famiglia, cassa integrazione guadagni, assegni di disoccupazione, pensionamenti anticipati, onere delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989).

Al riguardo è rilevante sottolineare come in realtà un principio di separazione tributaria tra erogazioni a carattere strettamente previdenziale ed erogazioni che presentano più o meno marcati elementi di assistenzialità è già chiaramente individuabile nel nostro ordinamento (legge n. 88 del 1989) ed ad esso si dà graduale attenzione nel corso delle sessioni di bilancio.

3.7. Note sull'intervento finanziario verso le aree meridionali

È opportuno infine svolgere alcune sintetiche notazioni sulla questione dei trasferimenti finanziari alle regioni meridionali. Su questo terreno la questione sostanziale, a fronte delle difficoltà fin qui intervenute nel trasferimento delle numerose competenze del soppresso intervento straordinario agli organi di amministrazione ordinaria, resta quella dell'individuazione di adeguate forme di finanziamento necessarie a fronteggiare sia l'eccesso di programmazione, purtroppo meramente cartacea, degli anni passati, sia i veri e propri impegni già assunti nell'ambito delle agevolazioni sia alle attività produttive sia alle opere pubbliche.

Permanendo gli attuali vincoli di finanza pubblica, l'unica soluzione praticabile nell'immediato sembra essere quella di un'accurata riprogrammazione delle risorse, mediante una selezione analitica ed una valorizzazione finanziaria delle iniziative che soddisfino pienamente i requisiti della fattibilità operativa, finanziaria, gestionale ed amministrativa. Sotto questo profilo bisogna ribadire che la possibilità di accedere ai fondi comunitari, sulla base di quanto previsto dai piani globali di sviluppo, costituisce un'opportunità di importanza fondamentale: si tratta infatti dell'unico volano di risorse nuove attualmente esistenti e che, pertanto, vanno utilizzate in modo attivo ed efficace da parte delle amministrazioni interessate.

Peraltro occorre ricordare che nell'accordo tra Governo e parti sociali del 30 novembre 1994 un capitolo specifico è stato dedicato al Mezzogiorno. Questa parte dell'accordo riconsidera in modo particolarmente dettagliato tutti i punti attraverso i quali potrà svilupparsi l'azione dei pubblici poteri nelle aree meridionali, utilizzando a fondo tutte le possibilità finanziarie già attualmente in essere nel bilancio statale,

nonchè i programmi attivabili con il concorso delle risorse comunitarie. In particolare il Governo si è impegnato ad elevare da 10.000 a 13.000 miliardi l'autorizzazione a contrarre mutui, prevista dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 488 del 1992.

Il ricavato di tali mutui è destinato alla realizzazione di progetti strategici funzionali agli investimenti nelle aree con maggior ritardo di sviluppo, nonché per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive. Nell'ambito di tali risorse aggiuntive, almeno 1.000 miliardi saranno destinati alla realizzazione di interventi infrastrutturali.

3.8. *Le posizioni assunte dalle organizzazioni di categoria*

Nel dibattito politico e sulla stampa di informazione sembra essere passato, senza alcun filtro, il messaggio secondo il quale la stragrande maggioranza delle organizzazioni sociali e sindacali del paese si sarebbe espressa contro la manovra di bilancio proposta dal Governo. Occorre invece sottolineare che, proprio grazie alla preziosa attività conoscitiva, di carattere preliminare, posta in essere dalle Commissioni riunite bilancio dei due rami del Parlamento, è possibile ricostruire un quadro sostanzialmente diverso in ordine alle posizioni espresse dalle parti sociali ed economiche.

È noto che, sul terreno dei sindacati confederali, sono state espresse posizioni diverse ed articolate, anche se le confederazioni hanno poi saputo trovare momenti di convergenza sostanziale nella fase della trattativa con il Governo.

Sembra inoltre rilevante sottolineare come la maggior parte delle organizzazioni che rappresentano il mondo del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, nonché le OO.SS. dei quadri intermedi e dei dirigenti privati, abbiano espresso posizioni di sostanziale consenso agli indirizzi della manovra, se pur con motivazioni diversificate ed articolazioni di giudizio.

L'Unionquadri, ad esempio, ha sottolineato il valore delle linee guida ispiratrici della finanziaria, sulla scorta della considerazione che bisogna cogliere questa fase positiva della ripresa economica per alimentarla in tutti i modi possibili. È interessante osservare come sia l'Unionquadri che buona parte delle organizzazioni che rappresentano il mondo del commercio e dell'artigianato abbiano fornito valutazioni piuttosto negative circa le modalità con le quali i sindacati confederali hanno condotto, in questi anni, la politica previdenziale nell'ambito della quale nessuno può disconoscere che vi siano state loro dirette responsabilità.

Particolarmente importante, in questo senso, è il giudizio positivo sul tentativo di risanamento avviato dal Governo espresso dai rappresentanti dei dirigenti di azienda. In particolare essi hanno osservato come sia del tutto corretta l'impostazione della revisione del sistema previdenziale, al fine di creare le condizioni per un allargamento delle forme di previdenza alternativa, a capitalizzazione; al riguardo è stato sottolineato come il regime fiscale (tassazione del 15 per cento, introdotto per i versamenti fatti alle forme integrative di previdenza), introdotto dal precedente Governo, abbia di fatto reso inoperante fino ad ora questa prospettiva di riassetto del sistema previdenziale.

Non si può non porre in evidenza, inoltre, come il mondo del commercio rappresenti oggi in Italia circa il 50 per cento della forza lavoro, il resto essendo diviso tra industria, agricoltura e lavoro pubblico. I rappresentanti della Confcommercio hanno espresso un consenso sostanziale sull'ispirazione di fondo della manovra prevalentemente nella parte in cui opera sulla spesa e prefigura una politica fiscale meno oppressiva, soprattutto nei confronti del mondo del lavoro autonomo in genere. In sostanza, per la prima volta, si sostiene una linea di intervento che non è volta a privilegiare soltanto la grande industria ma a creare condizioni autonome per una ripresa della domanda, soprattutto nel settore del commercio e dell'artigianato.

È bene ricordare come la stessa Confindustria fin dall'inizio abbia giudicato *fondamentalmente* corretta la manovra sul piano del contenimento dell'incremento della spesa nonché sul piano della non introduzione di nuove imposte sul reddito e del non accrescimento delle aliquote di quelle esistenti.

Il presidente della Confindustria, Abete, ha mostrato apprezzamento specifico per le operazioni di contenimento della spesa volte a razionalizzare in modo significativo e strutturale la spesa pensionistica e quella sanitaria; tuttavia non può non rilevarsi che lo stesso presidente della Confindustria prima ha auspicato, nel vivo del conflitto sociale, il ritorno ad un criterio di concertazione sociale, e poi, una volta concluso l'accordo, ha espresso forti riserve sulla presunta mancanza di rigore che caratterizzerebbe l'attuale testo della finanziaria. Ciò sembra testimoni della obiettiva difficoltà di un'azione di risanamento della finanza pubblica.

Inoltre è opportuno sottolineare la convergenza sulle proposte governative anche della Confapi, della Confartigianato e della Confederazione autonoma sindacati artigiani: si tratta di un aggregato sociale di due milioni di piccole e medie aziende e di oltre dieci milioni di addetti che rappresentano attualmente il volano della ripresa italiana e costituiscono la spina dorsale della nostra economia.

Concludendo su questo punto si ritiene che dal mondo della produzione e del lavoro è venuto un *giudizio* assai più equanime ed equilibrato delle scelte del Governo, rispetto a quanto indicato in un primo momento dalle confederazioni sindacali e dai partiti di opposizione che hanno ripreso con forza soprattutto queste posizioni sindacali, trascurando il fatto che circa il 50 per cento della nostra attività produttiva è ormai legato ad attività del settore del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

Si tratta di una caratteristica ormai strutturale del nostro sistema economico di cui tutte le forze politiche farebbero bene a prendere atto per capire i processi profondi che giocano nella formazione del consenso politico e nel funzionamento dei meccanismi di creazione e accrescimento della ricchezza nazionale.

3.9. *L'accordo con le parti sociali*

È opportuno a questo punto ricordare brevemente il significato dell'accordo raggiunto dal Governo con le parti sociali sulle linee fondamentali di riforma del sistema pensionistico, e non solo in questo

settore, accordo che si è tradotto nell'impegno a ricercare il massimo consenso sulle necessarie misure di riequilibrio, nel rispetto di non rinunciabili criteri di rigore ed equità. In sostanza il rinvio, comunque contenuto entro tempi molto brevi, della nuova disciplina dei pensionamenti anticipati servirà ad inserire le innovazioni in un'organica riforma del sistema. In ogni caso sarà assicurato l'effetto complessivo di correzione della manovra, sia nelle sue dimensioni generali, sia negli specifici effetti di correzione che si attendono nel settore pensionistico.

In conclusione sembra ragionevole affermare che in questa vicenda, al di là delle esasperazioni e dei conflitti, ha prevalso il giusto punto di sintesi, senza vincitori nè vinti. Ha prevalso il criterio generale della concertazione, che costituisce la risposta più efficace ai dubbi sulla capacità di questa compagine governativa a confrontarsi in modo aperto con i problemi reali del paese. Ha prevalso il senso di responsabilità di tutti nel superiore interesse del paese.

È importante ricordare che gli impegni assunti dal Governo con le parti sociali, oltre allo specifico tema delle pensioni, hanno toccato i problemi della famiglia, della sanità, delle zone alluvionate e della restituzione del *fiscal drag*; non è casuale che si tratta proprio delle questioni approfondite con passione in un dibattito parlamentare franco e leale, come quello che abbiamo concluso in Commissione bilancio sui documenti della manovra.

Ora che la vicenda è conclusa, si può riconoscere da parte di tutti che se da un lato può essere doloroso per i lavoratori dover rinunciare a giornate di paga per scendere in piazza a tutela di quelli che sembrano i loro diritti violati, dall'altro risulta altrettanto duro per una maggioranza ed un Governo doversi accollare la responsabilità di richiamare tutti alla realtà, assumendo anche misure impopolari, ma non per questo meno necessarie. Al riguardo mi sia consentito sottolineare come vi siano stati anche strani atteggiamenti come quelli dei teorici del rigorismo che però hanno presto lasciato il posto a forme ben note di pragmatismo, se non di vero e proprio opportunismo, al seguito delle pressioni dell'opinione pubblica. Vi è stato infatti chi prima ha apprezzato il rigore della manovra e poi avrebbe voluto spingere ad una capitolazione senza condizioni da parte del Governo.

Il dato sostanziale è quello di essere usciti da un tunnel in virtù della capacità e del senso di responsabilità dimostrate dal Governo e dalle parti sociali che sono riusciti insieme a ricreare le condizioni per un quadro di concertazione che costituisce un elemento non eludibile se si vuole proseguire sulla linea del risanamento finanziario e dello sviluppo economico.

IV. - LE MODIFICHE AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PROPOSTE DALLA COMMISSIONE BILANCIO

In via preliminare sembra interessante ricordare che sono stati presentati al disegno di legge finanziaria 390 emendamenti, dei quali 71 sono stati dichiarati non ammissibili (in larghissima misura per *compensazione carente o inidonea*) e 17 sono stati approvati in Commissione. Si ricorda che nel complesso della manovra di bilancio

(collegato, bilancio e finanziaria) sono stati presentati 1.596 emendamenti, dei quali 439 sono stati dichiarati non ammissibili; risultano approvati 91 emendamenti (66 per il collegato, 8 sul bilancio, 17 sulla legge finanziaria).

Le modifiche introdotte al disegno di legge finanziaria hanno comportato, complessivamente, un effetto riduttivo delle autorizzazioni di spesa pari a 28 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997. Si tratta di un effetto di riduzione che compensa esattamente gli incrementi intervenuti negli stati di previsione della spesa del disegno di legge di bilancio. Infatti si è trattato di emendamenti a carattere compensativo che simultaneamente insistevano su questi due elementi normativi della manovra: bilancio e finanziaria.

Innanzitutto vanno ricordati importanti interventi realizzati a favore degli istituti italiani di cultura all'estero, per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero, per i contributi ad enti di assistenza educativa dei lavoratori italiani all'estero nonché alle camere di commercio italiane all'estero. Si tratta di un importante segno di attenzione che il Parlamento italiano esprime verso il ruolo, non solo economico, ma sociale e culturale delle nostre comunità che operano lontano dalla Patria e in altri paesi. Queste proposte di maggior spesa, realizzate sul bilancio, sono state compensate con riduzioni ottenute nella tabella C della finanziaria, con riferimento al comparto dei lavori pubblici.

Vanno inoltre segnalati: gli interventi volti ad incrementare, attraverso la tabella D, le risorse destinate all'innovazione ed allo sviluppo delle piccole imprese (legge n. 317 del 1991): più 100 miliardi nel 1995; l'incremento di 5 miliardi annui, nella tabella B, destinati all'università, e finalizzati specificamente per interventi a favore della «Cà Foscari» di Venezia; sempre nella tabella D si propone un incremento di 55 miliardi degli interventi per la realizzazione delle opere idro-geologiche necessarie a completare la diga di Bilancino; nonché un incremento di 10 miliardi degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal sisma del 1988; un incremento di 20 miliardi in tabella C come contributo al CNR, sulla base dell'articolo 11 della legge n. 951 del 1977; un aumento di 40 miliardi nel 1995, in tabella D, per interventi per la politica mineraria da realizzarsi sulla base dell'articolo 3 comma 7 della legge n. 221 del 1990.

Sembra ragionevole affermare che l'esame della legge finanziaria, unitamente all'esame del bilancio, abbia consentito di realizzare alcune marginali riallocazioni, ferma restando l'invarianza di tutti i saldi.

In conclusione, si può senz'altro proporre all'Assemblea un esame con esito favorevole del testo del disegno di legge finanziaria che la Commissione bilancio ha formulato, nella convinzione che si tratti di un efficace punto di sintesi tra le esigenze emerse nel dibattito parlamentare e nel confronto sociale e che costituisca un'importante tappa sulla strada del risanamento finanziario e dello sviluppo economico del Paese.

PEDRIZZI, relatore

PARTE SECONDA

*(Disegno di legge di bilancio)**La struttura del bilancio*

La struttura del bilancio a legislazione vigente per il 1995 risulta determinata sia dai mutamenti già introdotti con la legge di bilancio per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 539), sia dalle ulteriori variazioni di carattere amministrativo nel frattempo intervenute.

Per quanto riguarda i primi, si ricorda la diminuzione del numero delle tabelle conseguente alla soppressione, per effetto dei *referendum* abrogativi, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle partecipazioni statali. Sono altresì stati soppressi, in applicazione della legge 30 dicembre 1993, n. 537 (provvedimento collegato alla manovra 1994), i Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, per accorparli nel nuovo Ministero dei trasporti e della navigazione; nello stesso tempo, sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni proprie dell'ex Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino e sono passati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i capitoli della rubrica «Pesca» del Ministero soppresso.

Le variazioni di carattere amministrativo, sopra menzionate, riguardano:

- lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quale è stata soppressa la rubrica relativa alla Corte dei conti, per le cui spese è stato istituito un apposito capitolo (capitolo 1275); si è provveduto, inoltre, all'istituzione di una nuova rubrica nella quale è confluito lo stato di previsione dell'ex Ministero del turismo e dello spettacolo; sono state, infine, sopresse le due rubriche relative agli interventi nel Mezzogiorno, trasformati in interventi di carattere ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale per far fronte ai quali è stato istituito un apposito fondo (vedi articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570) collocato nello stato di previsione del Ministero del tesoro (capitolo 9012);

- gli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che sono stati modificati in seguito alla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico;

- lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in cui è stata istituita una nuova rubrica per le spese relative alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Occorre ricordare poi che non sono più presenti nei documenti di bilancio le appendici relative all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, alle Ferrovie dello Stato e all'ANAS, poichè tali enti sono stati trasformati in società per azioni i primi due e, il terzo, in ente pubblico economico.

BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE - TESTO INIZIALE (LUGLIO 1994)

Le entrate

Il gettito delle entrate finali, al netto dei rimborsi IVA (dovuti all'entrata in funzione, dal 1° gennaio 1994, del conto fiscale che permette il rimborso dell'IVA a credito direttamente dai concessionari a valere sui fondi della riscossione) valutati in 16.600 miliardi, è pari a 482.035 miliardi, di cui 449.032 miliardi relativi alle entrate tributarie, 32.113 miliardi per entrate extra-tributarie, 890 miliardi dovuti ad alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Dal confronto con le previsioni assestate del 1994 (entrate per 470.907 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie pregresse) si evidenzia un aumento di 11.128 miliardi, composto dagli incrementi di 13.832 miliardi delle entrate tributarie e di 110 miliardi di quelle relative ad alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti e dalla diminuzione delle entrate extra-tributarie per 2.814 miliardi.

La variazione in aumento delle entrate tributarie rispetto all'assestamento 1994 è dovuta, per la maggior parte, alla crescita di 10.450 miliardi delle entrate per l'IRPEF (2.600 miliardi dovuti a fattori legislativi e 7.850 miliardi all'evoluzione del gettito) e per 3.282 miliardi all'IVA (risultato di un incremento di 5.406 miliardi dovuto all'evoluzione del gettito e di una riduzione per 2.124 miliardi per fattori legislativi).

La diminuzione nelle previsioni per il 1995 rispetto all'assestamento 1994 è principalmente dovuta alla flessione, per 950 miliardi, degli introiti per l'IRPEG (risultato di un aumento dovuto a fattori legislativi per 1.697 miliardi, bilanciato da una riduzione, dovuta all'andamento tendenziale del gettito, di 2.647 miliardi) e alla riduzione di 2.800 miliardi dell'ILOR determinata, in gran parte, dall'evoluzione negativa del gettito.

Le spese

Le previsioni iniziali per il 1995 evidenziavano un ammontare delle spese finali pari a 698.433 miliardi (compresi 10.000 di regolazioni debitorie pregresse e 16.600 miliardi di rimborsi IVA), di cui 611.073 miliardi per spese correnti e 87.359 miliardi per spese in conto capitale.

L'incremento delle spese finali, rispetto all'assestamento 1994, è pari a 42.205 miliardi, di cui 29.241 miliardi di spese correnti e 12.964 miliardi in conto capitale. L'andamento delle spese correnti, sempre rispetto all'assestamento 1994, risulta determinato da un modesto incremento nella posta relativa al personale in servizio (+ 783 miliardi su un totale di 82.643 miliardi); da un incremento più sostenuto della spesa per il personale in quiescenza (+ 5.505 miliardi su un totale di 40.086 miliardi: il 15,9 per cento in più); da un aumento dei

trasferimenti (+ 20.890 miliardi, pari al 10,3 per cento, su un totale di 202.669 miliardi), dovuto in gran parte ai trasferimenti agli enti previdenziali (+ 11.165 miliardi); da una diminuzione della spesa per acquisti di beni e servizi (in totale 24.052 miliardi: diminuiscono di 1.867 miliardi pari al 7,2 per cento); da una lieve riduzione, di 451 miliardi, della spesa per interessi relativa al 1995.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale l'incremento rispetto al dato assestato riguarda principalmente le somme non attribuibili (categoria XVI); in particolare il fondo per gli interventi nelle aree depresse (capitolo 9012/Tesoro) passa da 268 a 9.750 miliardi per effetto dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96 del 1993, che ha disposto l'allocazione sul capitolo indicato degli stanziamenti a favore delle aree depresse del territorio nazionale; tali stanziamenti dovranno poi essere trasferiti, nel corso dell'anno, su altri capitoli di bilancio, anche di altri stati di previsione, la cui classificazione economica non coincide con la categoria XVI, determinando, di conseguenza, una così ampia variazione di bilancio.

Passando all'analisi per funzioni si evidenzia una tendenza alla contrazione della spesa che riguarda i settori dell'agricoltura (- 1.563 miliardi) e dell'industria (- 1.383 miliardi); si evidenzia altresì una espansione della spesa nei settori dell'edilizia (+ 2.224 miliardi), del lavoro (+ 11.609 miliardi), dell'igiene e sanità (+ 6.927 miliardi), delle aree depresse (+ 3.720 miliardi) e della finanza regionale e locale (+ 4.049 miliardi).

BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE PER IL 1995 MODIFICATO DALLA PRIMA NOTA DI VARIAZIONI

Con la Nota di variazioni, prevista dall'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 e redatta in base all'articolo 137 del regolamento di contabilità di Stato, vengono recepite, nel progetto di bilancio per il 1995 e nel bilancio pluriennale 1995-1997, le modifiche intercorse, nella legislazione vigente, tra la data di presentazione del suddetto bilancio e il momento in cui viene esaminato dal Parlamento unitamente al disegno di legge finanziaria.

Le variazioni di spesa, di carattere compensativo e con prevalente utilizzo di accantonamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, conseguono a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente al 30 luglio 1994. Ulteriori variazioni di spesa derivano dalla revisione di programmi già avviati presso talune Amministrazioni nonché da esigenze correlate ai rapporti commerciali con l'estero. Sono altresì considerati maggiori oneri per interessi sul debito pubblico, in relazione all'andamento dei mercati finanziari nei mesi estivi.

Le variazioni nelle entrate scontano gli effetti conseguenti alla definizione delle violazioni edilizie e alla riduzione dell'aliquota IVA per opere di ristrutturazione di cui al decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, nonché del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, recante disposizioni fiscali urgenti; registrano le conseguenze, in termini di maggiori importi della tassazione sui titoli del debito pubblico, dell'aumento dell'onere per interessi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altre modifiche derivano da riduzioni di oneri effettuate nel quadro del programmato contenimento della spesa statale; vanno, in particolare, evidenziate le riduzioni della spesa per le supplenze brevi, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione; quelle per gli effettivi sgravi contributivi nel Mezzogiorno concessi negli anni 1992 e 1993, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; la diminuzione degli stanziamenti in favore dell'Impresa Ferrovie dello Stato spa in conseguenza della contrazione degli oneri per i mutui; il contenimento delle dotazioni del Ministero della difesa.

Entrate

Le entrate finali ammontano a 499.758 miliardi, con una variazione accrescitiva di 17.723 miliardi dovuta all'incremento di 11.708 miliardi delle entrate tributarie (in totale 460.740 miliardi) e di 6.015 miliardi di quelle extra-tributarie (in totale 38.128 miliardi). Le entrate complessive, che includono anche l'accensione di prestiti, passano da 898.770 miliardi del testo di luglio a 899.129 miliardi del testo variato.

Spese

Le spese finali (al lordo di 10.000 miliardi di regolazioni debitorie e di 16.600 miliardi di rimborsi IVA) fanno registrare una variazione accrescitiva, passando da 698.433 miliardi del disegno di legge a 698.792 miliardi della Nota di variazioni; le spese complessive (comprensive del rimborso prestiti) passano da 898.770 miliardi a 899.129 miliardi.

Per quanto riguarda le spese correnti non si rilevano variazioni di rilievo rispetto al testo di luglio (+ 745 miliardi) anche se va evidenziata una aumentata incidenza della spesa per interessi (+ 3.500 miliardi) che passa dai 175.800 miliardi inizialmente previsti ai 179.300 miliardi indicati nella variazione per effetto dell'aumento del tasso di sconto, elevato l'11 agosto 1994 dal 7 al 7,5 per cento.

Le spese in conto capitale vengono invece ridotte di 385 miliardi.

Per effetto delle suddette modifiche il saldo netto da finanziare passa da 199.798 miliardi a 182.434 miliardi (al lordo di 10.000 miliardi di regolazioni debitorie).

EFFETTI SUL BILANCIO DELLA MANOVRA PRESENTATA DAL GOVERNO (TESTO INIZIALE)

La manovra proposta dal Governo con il disegno di legge finanziaria e il provvedimento collegato, rispetto ai dati del bilancio a legislazione vigente come modificati dalla prima Nota di variazioni, comporta un aumento di 877 miliardi delle entrate finali e una diminuzione di 14.837 miliardi delle spese finali.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di conseguenza il valore del saldo netto da finanziare viene fissato, al netto di regolazioni debitorie, a 156.720 miliardi.

BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE PER IL 1995 MODIFICATO DALLA SECONDA NOTA DI VARIAZIONI (TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI)

Con la seconda Nota di variazioni, redatta al termine della sessione di bilancio presso la Camera dei deputati, vengono immesse nel bilancio le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, nei provvedimenti collegati e quelle che derivano dagli emendamenti apportati al progetto di bilancio.

Di tali modifiche si delinea una descrizione sintetica per quanto riguarda le entrate e le spese seguita da una breve analisi dei citati emendamenti al bilancio per il 1995.

Entrate

Il totale delle entrate finali, per effetto delle modifiche introdotte dalla Camera e riportate dalla seconda Nota di variazioni, cresce, rispetto al bilancio a legislazione vigente corretto con gli effetti della manovra proposta dal Governo, di 1.367 miliardi (+ 493 miliardi di entrate tributarie e + 874 miliardi di extra-tributarie).

Spese

Per quanto riguarda le spese finali l'incremento è di 1.293 miliardi.

Il valore del saldo netto da finanziare, per il 1995, risulta così determinato in 156.646 miliardi al netto di regolazioni debitorie.

PRINCIPALI EMENDAMENTI AL PROGETTO DI BILANCIO APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il complesso degli emendamenti al bilancio approvati dalla Camera incide su dodici stati di previsione. La somma algebrica delle variazioni introdotte comporta una diminuzione degli stanziamenti di 396,2 miliardi.

Si tratta di un risultato ottenuto attraverso una riduzione del complesso degli stanziamenti di alcune tabelle e un incremento di altre.

Le riduzioni hanno inciso sugli stati di previsione del Tesoro (- 500,5 miliardi), delle Finanze (- 38,8 miliardi), della Presidenza del Consiglio (- 24,2 miliardi), dei Lavori pubblici (- 10,8 miliardi) e della Difesa (- 3 miliardi).

Gli incrementi hanno riguardato invece gli stati di previsione dell'Università e della Ricerca scientifica (+ 101 miliardi), delle Risorse agricole (+ 50 miliardi), della Sanità (+ 22 miliardi), dell'Interno (+ 3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi), della Giustizia (+ 2,8 miliardi) e degli Affari esteri (+ 2,3 miliardi); invariata, nel totale stanziato, la tabella delle Poste e telecomunicazioni.

In questo quadro, le variazioni più consistenti, sia di tipo accrescitivo che riduttivo, hanno inciso sui seguenti capitoli:

stato di previsione del Tesoro

capitolo 7855 (ammortamento mutui con la BEI e altri istituti di credito per edilizia sanitaria) .	meno	500 miliardi
capitolo 6805 (fondo spese e interessi operazioni ricorso al mercato)	meno	300 miliardi
capitolo 4646 (nuovo capitolo: somma da corrispondere all'Ente poste per servizi di tesoreria)	più	300 miliardi

stato di previsione dell'Università e Ricerca scientifica

capitolo 1529 (fondo per il finanziamento ordinario delle università)	più	100 miliardi
---	-----	--------------

stato di previsione delle Risorse agricole

capitolo 1606 (contributi a favore di enti) ...	più	50 miliardi
---	-----	-------------

stato di previsione delle Finanze

capitolo 1125 (acquisto stampati e mezzi tecnici)	meno	35 miliardi
capitolo 5388 (spese per sistema informatico)	meno	13 miliardi
capitolo 8300 (spese per servizi automatizzati sistema informatico)	più	13 miliardi

stato di previsione della Presidenza del Consiglio

capitolo 5501 (fondo per SISMI, SISDE e CESIS)	meno	25 miliardi
--	------	-------------

stato di previsione della Sanità

capitolo 1298 (fondo per Istituto superiore di sanità)	più	20 miliardi
--	-----	-------------

stato di previsione dei Lavori pubblici

capitolo 7701 (costruzione e riparazione opere idrauliche di competenza statale)	meno	10 miliardi
--	------	-------------

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA, COSÌ COME
MODIFICATO SULLA BASE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA NOTA DI VARIAZIONI*Le entrate*

Il gettito delle entrate finali, al netto dei rimborsi IVA valutati in 16.600 miliardi, è pari a 502.002 miliardi, di cui 461.135 relativi alle entrate tributarie, 39.977 per entrate extra-tributarie e 890 dovuti ad alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Il confronto con le previsioni assestate del 1994 (entrate per 470.907 miliardi, al netto delle regolazioni debitorie pregresse) evidenzia un aumento di 31.095 miliardi, risultato dell'incremento di 25.935 miliardi delle entrate tributarie, di 5.050 miliardi delle entrate extra-tributarie e di 110 miliardi di quelle relative ad alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Le spese

Le previsioni contenute nel progetto di bilancio per il 1995, integrato dalla seconda Nota di variazioni, determinano l'ammontare delle spese finali in 686.623 miliardi (comprendenti 11.375 miliardi di regolazioni debitorie pregresse e 16.600 di rimborsi IVA).

L'incremento delle spese finali rispetto all'assestato del 1994 è pari a 29.021 miliardi.

Il saldo netto da finanziare

A seguito delle modifiche introdotte in prima lettura ai documenti di bilancio, il valore del saldo netto da finanziare di competenza (entrate finali meno spese finali) ammonta a 168.028,9 miliardi; se si depura questo valore delle regolazioni debitorie che vengono iscritte nel bilancio di competenza per il 1995, pari a 11.375 miliardi (vedi fondo speciale di parte corrente: tabella A), si perviene al valore di 156.645 miliardi, del tutto coerente con il limite massimo iscritto nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge finanziaria per il 1995: 156.700 miliardi.

In questa fase preliminare di avvio del dibattito in Commissione si è preferito concentrare l'attenzione essenzialmente sui dati di competenza annuale del bilancio statale che costituisce l'elemento cruciale della impostazione delle previsioni.

IL BILANCIO DI CASSA PER IL 1995 - DATI RIASSUNTIVI

Il bilancio di cassa per il 1995 si caratterizza per gli elevati coefficienti di realizzazione espressi dal rapporto tra flussi di cassa previsti e, rispettivamente, massa acquisibile e massa spendibile (ambedue risultano dalla somma di previsioni di competenza e residui presunti).

Il coefficiente relativo alle entrate finali, indicativo per la determinazione del livello effettivo degli incassi, risulta pari all'81,5 per cento; quello inerente le spese finali, indicativo del livello effettivo dei pagamenti, risulta pari al 94,5 per cento.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge del bilancio, presentata dal Governo, la massa acquisibile ammontava a 577.281 miliardi e la massa spendibile a 739.897 miliardi; tali dati vanno integrati con le modifiche intervenute al termine dell'esame del bilancio presso la Camera dei deputati che hanno portato ad un incremento delle entrate finali di 19.967 miliardi e ad una contrazione delle spese finali per 11.089 miliardi, ambedue in termini di competenza.

Le conseguenti variazioni ai dati del bilancio di cassa riflettono tale andamento, tranne uno scostamento nel dato delle spese finali, la cui diminuzione si fissa a 10.629 miliardi (inferiore di 1.180 miliardi al dato di competenza).

Il quadro riassuntivo del bilancio di cassa per il 1995 evidenzia entrate finali per 507.171,7 miliardi (466.535 miliardi per entrate tributarie e 39.746,7 miliardi di extra-tributarie, più 890 miliardi per alienazione e ammortamento di beni e riscossione di crediti).

Le spese finali ammontano a 714.851,4 miliardi, di cui 627.130,8 miliardi sono da attribuirsi a spese correnti (i dati esposti vengono presi in considerazione al lordo delle regolazioni debitorie).

Il saldo netto da finanziare viene quindi fissato a 207.679,6 miliardi, mentre il risparmio pubblico evidenzia un dato negativo per 120.849 miliardi.

Si tratta di risultati differenziali sensibilmente superiori a quelli contenuti nelle previsioni di competenza (rispettivamente: 168.020,9 miliardi e - 94.022,5 miliardi); ciò dipende da una diminuzione delle previsioni per cassa, rispetto a quelle di competenza, delle entrate finali (- 11.430 miliardi) e, in particolare, di quelle tributarie (- 11.200 miliardi) e di un incremento delle uscite finali (+ 28.228 miliardi), in parte determinato dalle spese correnti (+ 15.397 miliardi).

I dati relativi alle previsioni di cassa vanno considerati tenendo conto del fatto che essi considerano anche, sia pure in via preventiva, il processo di formazione dei residui attivi e passivi che concorrono a determinare i risultati menzionati.

Inoltre, il particolare andamento delle previsioni relative alle entrate tributarie sconta, probabilmente, le diverse sequenze temporali imposte dalle procedure di accertamento e riscossione delle varie categorie di imposte.

Per quanto riguarda l'incidenza dei residui va preliminarmente rilevato che, ai fini dell'impostazione del bilancio di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta ampi margini di incertezza per la parte inerente i residui.

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di bilancio si osserva che «la linea direttiva seguita dal Governo, è quella di porre in essere ogni possibile iniziativa per avvicinare la consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio, a quella che dovrebbe essere definitivamente accertata in sede di rendiconto dell'anno 1994».

A questo scopo si sottolinea, nello stesso testo, che «ulteriori condizionamenti sono connessi con i fenomeni delle "economie" e delle "eccedenze", con riferimento alla gestione di competenza, e delle "perenzioni" e "prescrizioni" per la gestione dei residui; fenomeni che possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura dell'esercizio».

La consistenza dei residui presunti si rileva dalle tabelle che accompagnano la relazione citata. Per le entrate finali i residui attivi ammontano a 95.246 miliardi (79.349 miliardi inerenti le entrate tributarie e 15.440 miliardi le extra-tributarie, più 457 miliardi relativi al titolo III delle entrate). Le spese finali evidenziano un totale di 68.065 miliardi di residui passivi (composti di 40.553 miliardi relativi alle spese correnti e 27.512 miliardi per le spese in conto capitale).

IL BILANCIO TRIENNALE 1995-1997

Come di consueto, in base a quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 362 del 1988, le previsioni di competenza per il 1995 sono accompagnate dal bilancio pluriennale 1995-1997 articolato in due distinte sezioni: una a legislazione vigente e l'altra programmatica.

La prima, si riferisce alle previsioni di bilancio elaborate sulla base dell'andamento tendenziale delle principali variabili macroeconomiche nonché delle entrate e delle spese così come risultano dalla legislazione vigente. In questa sezione vengono altresì inglobati gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per il primo anno del triennio che si ripercuotono altresì sugli altri due anni presi in considerazione.

La seconda, in base all'articolo 3, comma 1, della legge n. 362 del 1988, trasmette ai dati del bilancio per il triennio gli effetti della manovra e degli obiettivi di finanza pubblica posti a base del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo al Parlamento.

La versione a legislazione vigente del bilancio triennale comporta, pertanto, la mera proiezione negli anni 1996 e 1997 della previsione di competenza relativa al 1995, mentre la versione programmatica contiene un aggiornamento di tali dati sulla base delle determinazioni risultanti dal citato Documento di programmazione economico-finanziaria. La versione programmatica in un certo senso rende contabilmente esplicito quale dovrebbe essere il sentiero «virtuoso» che conduce verso il riequilibrio dei conti statali.

L'ESAME IN COMMISSIONE

Si ricorda che, così come disposto dal Regolamento, la Commissione ha esplicitamente esaminato e votato gli emendamenti proposti dalle Commissioni permanenti. Risultano respinti gli emendamenti 5^a-7.tab.6.14; 5^a-7.tab.6.11; 5^a-7.tab.6.9, 5^a-7.tab.6.12 e 5^a-7.tab.6.13, tutti proposti dalla 3^a Commissione permanente; risultano parimenti respinti gli emendamenti 5^a-8-tab.7.1, proposto dalla 7^a Commissione

permanente e 5^a.14-tab.13.100, proposto dalla 9^a Commissione. Sono stati dichiarati non ammissibili gli emendamenti 5^a-21.tab.20.100; 5^a-1.tab.1.22; 5^a-7.tab.6.10; 5^a-9.tab.8.100, 5^a.13.1, 5^a-20.tab.19.1 e 5^a-20.tab.19.2.

Va preliminarmente sottolineato che le linee di fondo nell'impostazione del progetto di bilancio, annuale e triennale, di previsione dello Stato, rimangono sostanzialmente inalterate dopo la fase referente presso la Commissione bilancio.

Le modifiche accolte infatti o hanno carattere compensativo, ovvero sono collegate a corrispettive modificazioni relative al disegno di legge finanziaria.

Pertanto, il saldo netto da finanziare, tenuto conto delle modifiche di segno inverso introdotte nel disegno di legge finanziaria, non dovrebbe modificarsi per effetto degli emendamenti nella fase di Commissione.

Presso le Commissioni di merito l'esame dei singoli stati di previsione è stato ampio ed approfondito, e tuttavia le questioni cruciali emerse nei diversi settori di intervento si riferivano a quelli che possiamo definire i punti di impatto ormai tradizionali nelle manovre annuali di finanza pubblica: sanità, previdenza, pubblico impiego e finanza degli enti territoriali.

I margini di correzioni da apportare al bilancio in senso contabile si sono rivelati, come del resto è tipico in un bilancio fortemente rigido come il nostro, estremamente modesti.

Si fa presente che al disegno di legge di bilancio sono stati complessivamente presentati 207 emendamenti, dei quali 62 collegati ad emendamenti al disegno di legge finanziaria; sono stati dichiarati inammissibili 71 emendamenti, sono stati approvati 8 emendamenti.

Si può segnalare che alcune variazioni in senso accrescitivo, di un certo rilievo politico, sono state apportate, su iniziativa parlamentare, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per sostenere in modo più incisivo l'azione in favore delle comunità italiane all'estero. Sono stati incrementati in particolare gli stanziamenti per gli istituti italiani di cultura all'estero (+ 9 miliardi in competenza ed in cassa); per l'assistenza e la tutela delle collettività italiane all'estero (+ 9 miliardi in competenza ed in cassa) e per contributi ad enti per l'assistenza educativa dei lavoratori italiani all'estero (+ 5 miliardi in competenza ed in cassa).

Nella stessa ottica sono stati aumentati, nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, i contributi alle spese delle camere di commercio italiane all'estero (+ 5 miliardi in competenza ed in cassa).

Su proposta del Governo sono state introdotte una serie di variazioni, tutte a carattere compensativo, nelle spese di funzionamento dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle finanze.

Su iniziativa parlamentare si è deciso l'aumento delle speciali elargizioni in favore delle famiglie dei cittadini che abbiano perduto la vita a causa di azioni terroristiche (+ 2 miliardi in competenza ed in cassa). Su proposta del Governo è stata poi accolta una complessiva riorganizzazione, di carattere essenzialmente formale, dei capitoli del Ministero delle risorse agricole. Infine, su iniziativa parlamentare, si è introdotta nel disegno di legge di bilancio una norma che consente di

mantenere integralmente anche nell'esercizio finanziario 1995 tutte le somme iscritte nel conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: si tratta delle spese destinate all'ammodernamento e al potenziamento del porto di Ancona.

Nel complesso l'esame in Commissione implica aumenti di spesa, per competenza e cassa, pari a 30 miliardi, tutti di parte corrente e tutti compensati con riduzioni di segno inverso realizzate, sostanzialmente (per 28 miliardi) sul disegno di legge finanziaria.

Sia consentito conclusivamente osservare come l'attuale struttura dei documenti di bilancio finisca inevitabilmente per concentrare la maggior parte dell'attenzione del Parlamento su quelle innovazioni o riquantificazioni finanziarie che vengono presentate nel disegno di legge collegato alla manovra e nel disegno di legge finanziaria, mentre finisce per rimanere nell'ombra l'impostazione generale delle autorizzazioni di spesa contenute nei singoli stati di previsione. Questa osservazione vuole sottolineare l'opportunità di un riesame dell'attuale classificazione delle autorizzazioni di spesa in bilancio, allo scopo di organizzare in progetti e programmi omogenei le linee di intervento che il legislatore ha valutato degne di attenzione normativa e finanziaria. Mi sembra che i tempi siano maturi per proseguire in quell'opera di chiarificazione e semplificazione della struttura del bilancio, lodevolmente ripresa dalla Commissione bilancio del Senato in questa legislatura, sulla base degli studi già condotti in materia.

Partendo da un riesame analitico delle esigenze di controllo del Parlamento, si ritiene che si possa pervenire, in tempi ragionevolmente rapidi, a risultati interessanti.

In ogni caso, sarebbe auspicabile che fin dalla prossima sessione di bilancio il numero dei capitoli di spesa possa essere ragionevolmente ridotto, eliminando almeno i capitoli con stanziamenti inferiori ai 100 milioni, nonchè i capitoli per memoria, non strettamente necessari ai fini del controllo parlamentare.

Con queste osservazioni, si raccomanda all'Assemblea un esame favorevole del disegno di legge che reca l'approvazione del progetto di bilancio per il 1995 e per il triennio 1995-1997.

PODESTÀ, *relatore*

SEZIONE I

Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (1163 - Tabelle 4 e 4-ter)

ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha visto nel recente passato ampliare le proprie attribuzioni e competenze, a seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, previsto dalla legge n. 488 del 1992, attuata con il decreto legislativo n. 96 del 1993. Il Ministero pertanto è stato riorganizzato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283.

Lo stato di previsione del Ministero del bilancio si caratterizza essenzialmente per la sua funzione di trasferimento di risorse di conto capitale, considerando che figurano in questo stato di previsione gli stanziamenti destinati al fondo regionale di sviluppo (capitolo 7081), al fondo sanitario (capitolo 7082), ai fondi per calamità naturali (capitoli 7089, 7500 e 7083), nonché gli stanziamenti relativi al fondo per gli investimenti e l'occupazione (FIO).

Per quanto riguarda l'impostazione complessiva dello stato di previsione, che non ha peraltro subito modifiche autonome nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, esso recava per il 1995 spese per complessivi 3.666,1 miliardi di lire (di cui 51 miliardi per la parte corrente e 3.615,1 miliardi per il conto capitale), al netto della Nota di variazioni.

Rispetto al bilancio assestato per l'anno 1994, esse facevano registrare una diminuzione di 930,2 miliardi di lire, risultante dalla diminuzione di 651,3 miliardi per la parte corrente e di 278,9 miliardi per il conto capitale.

Spese correnti

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute: alla riduzione di stanziamenti relativi ad oneri inderogabili legati all'adeguamento dei capitoli per stipendi e retribuzioni al personale (- 142,5 miliardi); ai compensi per lavoro straordinario ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro (- 114 milioni); alle retribuzioni ai membri del Nucleo di valutazione e indennità ai membri del Nucleo ispettivo (+ 1 miliardo); alle indennità per missioni nel territorio nazionale ai membri del Nucleo di valutazione degli interventi pubblici (- 100 milioni), ai compensi incentivanti (+10 milioni); all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione (- 1,9 miliardi);

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al trasporto di fondi al Ministero del tesoro (capitolo 6682) per compensi lavoro straordinario (- 2,9 miliardi); al trasporto di fondi al Ministero del tesoro (capitolo 6869) per il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (- 33,5 milioni) e al Fondo per gli interventi nelle aree depresse (- 504,6 miliardi).

Spese in conto capitale

Per quanto concerne il conto capitale, la diminuzione era dovuta, sempre al netto della Nota di variazioni: all'incidenza di leggi preesistenti o di intervenuti provvedimenti legislativi (- 32,9 miliardi); alla eliminazione dei residui passivi perenti (- 1,7 miliardi); alla considerazione di oneri inderogabili relativi al fondo sanitario nazionale (+242 miliardi), oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (+160 miliardi), agli oneri derivanti dai mutui contratti per la manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie (+288 miliardi), alla riassegnazione relativa ai mutui BEI contratti per i progetti immediatamente eseguibili (- 109,3 miliardi), al fondo da ripartire per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla BEI per i progetti immediatamente eseguibili (+155 miliardi) e al Fondo per gli interventi nelle aree depresse (- 980 miliardi).

Venendo poi ad un'analisi più puntuale relativa alla composizione delle spese correnti e di quelle in conto capitale sotto il profilo funzionale ed economico per il 1995, le spese per l'amministrazione generale comprendono quelle per i servizi generali del Ministero, nonchè i contributi all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE, miliardi 10), all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO, miliardi 12), al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC, milioni 150), nonchè gli oneri relativi al funzionamento del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo, ivi comprese le spese per attrezzature e servizi tecnici relativi (miliardi 6,7).

A tale riguardo il suddetto Nucleo di valutazione è stato posto alle dirette dipendenze del Ministero del bilancio, come già detto, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283. Il medesimo decreto opera anche una ricognizione delle funzioni del citato Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli interventi pubblici: tali novità rientrano in un processo di riammodernamento delle funzioni del Ministero che, dopo la riorganizzazione del CIPE, si è dotato anche di un osservatorio delle politiche regionali, costituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 96 del 1993, con il compito di monitoraggio sugli interventi nelle aree depresse, verificandone l'andamento e l'efficacia, con la proposta delle iniziative necessarie per il miglioramento degli interventi stessi. Sempre in questo processo di ristrutturazione del Ministero rientra la istituzione di una *task-force* che dovrebbe valutare, nel quadro di una più efficiente allocazione delle risorse previste sui fondi strutturali comunitari, i

progetti che i soggetti beneficiari italiani sono tenuti a sottoporre al giudizio delle istituzioni competenti dell'Unione europea.

La complessiva spesa corrente, già individuata in 51 miliardi, include 23,5 miliardi di spese per il personale in attività di servizio. Per quanto attiene alla gestione del personale, ciò che ha caratterizzato in maniera più significativa il Ministero nell'ultimo anno è stata la complessa attività volta a definire lo *status* giuridico ed economico dei dipendenti provenienti dall'AGENSUD e dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Relativamente alle spese in conto capitale, il complessivo importo riguarda - sempre al netto della Nota di variazioni - prevalentemente il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (miliardi 1.670,1), il Fondo sanitario nazionale (miliardi 702), gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria (miliardi 290), gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle attrezzature sanitarie (miliardi 288).

Modifiche introdotte dalle Note di variazioni

Dalle Note di variazioni approvate dalla Camera dei deputati si evince che non sono state apportate modifiche alle previsioni del Ministero per quel che riguarda le spese di parte corrente. Per ciò che attiene alle spese in conto capitale, invece, le variazioni hanno riguardato: una diminuzione di 402 miliardi del capitolo 7082 relativo al fondo sanitario nazionale; una diminuzione di 200 miliardi del capitolo 7083 riguardante il fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti da avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987; un lieve decremento di 10 miliardi del capitolo 7089 relativo al fondo per il finanziamento di progetti predisposti dalle regioni Basilicata e Campania per lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici nel novembre del 1980 e nel febbraio del 1981. Un'ulteriore riduzione di 150 miliardi ha riguardato il capitolo 7510 riguardante la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla BEI, mentre un aumento di 200 milioni, a seguito di specifico emendamento approvato alla tabella D della legge finanziaria 1995, riguarda il capitolo 7500 che attiene al fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. A seguito di tali variazioni, le spese in conto capitale subiscono una riduzione di 761,8 miliardi, attestando le previsioni per il 1995, sempre per il conto capitale, a 2853,3 miliardi.

Si può quindi osservare come la manovra di bilancio 1995 si traduca in una impostazione della tabella 4 che risente indubbiamente della nuova e più moderna e funzionale organizzazione del Ministero, che tende a razionalizzare una serie di competenze precedentemente disperse in diversi comitati e, d'altra parte, riprende l'impostazione di ridurre le spese correnti e, in questo contrariamente agli anni precedenti, di diminuire anche le spese in conto capitale.

Nel dibattito svoltosi in Commissione è stato sottolineato il sensibile ridimensionamento delle spese in conto capitale, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti concessi al Fondo sanitario nazionale: poichè le spese in conto capitale svolgono un ruolo incisivo per lo sviluppo economico del Paese, una loro diminuzione - è stato rilevato - penalizza gli interventi di carattere strutturale.

Sulla questione del Mezzogiorno, poi, il rappresentante del Tesoro ha ricordato che, rispetto agli stanziamenti dello scorso anno, attestatisi in 10.400 miliardi, per il 1995 sono previste spese per 13.000 miliardi, che potranno essere incrementate se verrà dato corso ai mutui con la BEI.

La necessità di addivenire ad una riflessione approfondita sull'intervento nel Mezzogiorno, con la considerazione che lo sviluppo di tale zona potrebbe determinare riflessi positivi sull'intera economia del Paese, ha portato a precisare che il problema non consiste tanto nell'insufficienza dei flussi finanziari quanto nella mancanza di coordinamento tra le amministrazioni interessate, nonchè nella farraginosità delle procedure, ciò che dovrebbe portare a predisporre strumenti di intervento che, superando le attuali farraginose procedure, prevedano meccanismi di tipo automatico. In seguito al negoziato in corso con le autorità comunitarie, poi, il Governo spera di evitare l'incumulabilità degli interventi per le aree depresse, ossia quelli di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravio contributivo e quelli destinati alla riduzione del costo del denaro.

La Commissione non ha ritenuto di modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati e pertanto il relatore conclude raccomandandone l'approvazione all'Assemblea.

PODESTÀ, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 1162

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.700 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1995 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.

2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 170.350 miliardi ed in lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 394.250 miliardi ed in lire 322.150 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il livello massimo del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire 289.000 miliardi.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1995-1997, restano determinati per l'anno 1995 in lire 16.433,4 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.492 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1995 e triennale 1995-1997, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1995-1997, restano determinati per l'anno 1995 in lire **16.429,4** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **3.412** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1995, in lire 3.896,2 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1995, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei Ministeri, delle Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - con esclusione del personale della soppressa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni -, della scuola e delle università è determinata, rispettivamente, in lire 2.230 miliardi,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1995, in lire **4.080,2** miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

in lire 3.800 miliardi e in lire 3.800 miliardi.

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1995, 1996 e 1997 sono determinate, rispettivamente, in lire 920 miliardi, in lire 1.540 miliardi e in lire 1.540 miliardi.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

12. In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è incrementata, rispettivamente, per gli anni 1995 e 1996, di lire 500 miliardi e di lire 960 miliardi.

13. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1995, 1996 e 1997, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione è determinata, rispettivamente, in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi e in lire 4.200 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

Art. 3.

1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

Art. 3.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, la restituzione del drenaggio fiscale è ridotta del 60 per cento.

2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate per gli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, in lire 400 miliardi, in lire 500 miliardi e in lire 500 miliardi.

Art. 4.

1. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili emessi da società con azioni non quotate in borsa e sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che il saggio effettivo di interesse sia allineato a quello di mercato.

2. La ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio nonché alle azioni delle banche popolari cooperative è, per allineamento, ridotta al 12,50 per cento. Conseguentemente, nell'articolo 20, primo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché nell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: «nella misura del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 12,50 per cento».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

CAPO III
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 5.

1. Per l'anno 1995, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è fissato nell'importo di lire 5.128 miliardi, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'importo di lire 245 miliardi, di cui lire 153 miliardi per il 1994 e lire 92 miliardi per il 1995, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.300 miliardi, lo Stato concorre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO III
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 5.

1. *Identico.*

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.300 miliardi, lo Stato concorre

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996. Quota parte del suddetto programma di investimenti è destinata alle seguenti finalità:

a) lire 2.700 miliardi per la velocizzazione della rete quale risulta dalle opere affidate in concessione alla T.A.V. S.p.A.;

b) lire 150 miliardi per interessi intercalari ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

c) lire 100 miliardi per l'avvio progettuale dei collegamenti transfrontalieri alpini Torino-Lione e del Brennero.

3. Al fine della realizzazione delle opere di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo andrà garantita l'integrazione con la rete esistente nonché la riduzione dell'impatto ambientale ed acustico sulla base della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 dell'atto di concessione all'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. del 29 novembre 1993. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ha luogo a decorrere dall'anno 1996.

4. Gli interessi intercalari a carico dello Stato vengono erogati per un periodo massimo di 62 mesi dall'inizio dei lavori, con esclusione del tratto Firenze-Bologna per il quale il periodo massimo è di 78 mesi.

5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1995 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 1.600 miliardi.

6. Il concorso a carico del bilancio dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996. **Il suddetto programma di investimenti è destinato a garantire una moderna distribuzione del sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale in relazione all'estensione territoriale e alla densità della popolazione.**

3. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ha luogo a decorrere dall'anno 1996.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dicembre 1991, n. 415, è rideterminato in lire 840 miliardi per l'anno finanziario 1995.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FINANZA REGIONALE

Art. 6.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 in lire 137 miliardi.

CAPO V

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 7.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1995 in lire 1.025 miliardi, di cui lire 25 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'ar-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FINANZA REGIONALE

Art. 6.

Identico.

CAPO V

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 7.

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stabilita a decorrere dall'anno 1995 in lire 22.494 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 550 miliardi già operato sull'importo relativo al predetto anno con legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è assegnata per lire 16.829 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.151 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 1.192 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.240 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 79 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1995 in lire 72.200 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 8.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 8.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 8, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 1995

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

	1995	1996	1997
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
1) Oneri di natura corrente da coprire.			
Tabella «A» legge finanziaria (differenza rispetto a legislazione vigente)	3.068	3.291	4.195
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
integrazione oneri contrattuali	500	960	960
disavanzo Fondo pensioni F.S.	1.600	-	-
separazione assistenza-previdenza	1.025	1.025	1.025
fondo nazionale trasporti	245	-	-
Minori entrate correnti:			
provvedimento collegato	1.807	1.002	793
articolato legge finanziaria	403	503	503
Maggiori spese correnti:			
Tabella «C» legge finanziaria	131	-	-
Totale oneri da coprire ...	8.779	6.781	7.476

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 8, comma 1)

	1995	1996	1997
	(importi in miliardi di lire)		
2) Mezzi di copertura.			
Nuove o maggiori entrate:			
tabella «C» legge finanziaria	1	1	1
provvedimento collegato	2.759	2.744	3.319
decreti-legge nn. 630 e 551/94	7.547	4.000	4.500
decreto-legge n. 564/94	12.223	6.310	125
Riduzioni di spese correnti:			
tabelle legge finanziaria:			
Tabella «C»	-	492	309
Tabella «E»	2	2	2
articolato legge finanziaria	-	-	-
provvedimento collegato	6.182	3.842	3.275
Totale mezzi di copertura ...	28.714	17.391	11.531
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-)	+ 19.935	+ 10.610	+ 4.055

NOTE:

	1995	1996	1997
	(importi in miliardi di lire)		
Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto delle regolazioni debitorie pregresse	5.058	6.680	7.647
1995 = > miliardi 11.375;			
1996 = > miliardi 10.000;			
1997 = > miliardi 10.000.			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, A.C. 1072) (al netto delle regolazioni debitorie)	1.990	3.389	3.452
Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente ..	3.068	3.291	4.195

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ED F (*)

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;
- per le **rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo approvato dalla Camera dei deputati, che viene integralmente riportato nelle pagine 95 e seguenti.

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

MINISTERI	1995	1996	1997
Presidenza del Consiglio dei ministri	781.000	901.000	876.000
Ministero del tesoro	13.229.400	13.217.100	14.083.100
Di cui:			
regolazione debitoria			
1995: 11.375.000			
1996: 10.000.000			
1997: 10.000.000			
rate ammortamento mutui			
1996: 400.000			
1997: 400.000			
Ministero di grazia e giustizia	150.000	150.000	150.000
Ministero degli affari esteri	140.000	145.000	145.000
Ministero della pubblica istruzione	315.000	570.000	595.000
Ministero dell'interno	419.000	449.000	478.000
Ministero dei trasporti e della navigazione	291.000	85.000	117.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1996: 25.000			
1997: 50.000			
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	80.000	90.000	90.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	75.000	60.000	50.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ...	890.000	850.000	850.000
Ministero della sanità	55.000	155.000	205.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	3.000	3.000	3.000
Ministero dell'ambiente	1.000	-	-
TOTALE TABELLA A ...	16.429.400	16.675.100	17.642.100

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

MINISTERI	1995	1996	1997
Presidenza del Consiglio dei ministri	102.000	85.000	85.000
Ministero del tesoro	923.000	1.440.000	1.340.000
Di cui rate ammortamento mutui:			
- 1996: 540.000			
- 1997: 540.000			
Ministero di grazia e giustizia	100.000	150.000	200.000
Ministero della pubblica istruzione (limite di impegno)	-	50.000	50.000
Ministero dell'interno	75.000	75.000	75.000
Ministero dei lavori pubblici	2.000	50.000	100.000
Di cui:			
limiti di impegno:			
- 1996: 50.000			
- 1997: 100.000			
Ministero dei trasporti e della navigazione	230.000	330.000	580.000
Di cui:			
limiti di impegno:			
- 1995: 180.000			
- 1996: 230.000			
- 1997: 480.000			
Ministero delle risorse agricole, alimenta- ri e forestali	1.675.000	1.750.000	1.750.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	95.000	275.000	325.000
Di cui:			
limiti di impegno:			
- 1995: 50.000			
- 1996: 100.000			
- 1997: 150.000			
Ministero del commercio con l'estero ...	10.000	60.000	60.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	160.000	150.000	160.000
Ministero dell'ambiente	-	20.000	20.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	40.000	575.000	605.000
TOTALE TABELLA B...	3.412.000	5.010.000	5.350.000

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA*(milioni di lire)*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
<i>... Omissis ...</i>			
MINISTERO DEL TESORO			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	150.000	120.000	150.000
<i>... Omissis ...</i>			
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173)	108.200	158.200	218.200
<i>... Omissis ...</i>			
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	350.000	250.000	250.000
Decreto-legge n. 648 del 1994: Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (capp. 4531, 4532/p) ...	729.000	552.000	560.000
	43.227.775	45.315.775	46.493.775

... Omissis ...

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
---------------------------	------	------	------

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

... Omissis ...

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:

Stanziamanti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)

695.500	445.500	545.500
---------	----------------	----------------

722.745	472.755	572.775
---------	----------------	----------------

... Omissis ...

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

... Omissis ...

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (capp. 2102, 7272)

4.960.000	5.187.000	5.177.000
------------------	------------------	------------------

4.965.000	5.192.000	5.182.000
------------------	------------------	------------------

... Omissis ...

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
---------------------------	------	------	------

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

... Omissis ...

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 658 del 1994: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	450.000	450.000	450.000
	453.500	453.500	453.500

... Omissis ...

MINISTERO DELL'AMBIENTE

... Omissis ...

Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:

- Art. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)	300.000	250.000	300.000
	356.600	306.600	356.600

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

... Omissis ...

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502)	997.000	787.000	788.000
<i>... Omissis ...</i>			
Legge n. 186 del 1988: Istituzione dell'agenzia spaziale italiana (cap. 7504) ...	850.000	750.000	750.000
<i>... Omissis ...</i>			
	2.643.200	2.519.200	2.520.200
TOTALE GENERALE . . .	56.548.338	58.097.248	59.519.268

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995
<i>... Omissis ...</i>	
Decreto-legge n. 623 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 748 del 1983:	
- Artt. 1-ter e 1-quater: Recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo nell'area Flegrea e dal sisma del 1980 (cap. 9047/Lavori pubblici)	10.000
<i>... Omissis...</i>	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) ..	2.480.000
<i>... Omissis...</i>	
- Art. 17, comma 15: Delta del Po (cap. 7740/Lavori pubblici e cap. 7720/Risorse agricole)	20.000
<i>... Omissis...</i>	
Legge n. 274 del 1989: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993 (cap. 7508/Università e ricerca)	
	469.000
<i>... Omissis...</i>	
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:	
- Art. 3, comma 7: Interventi per la politica mineraria (cap. 7904/Industria)	50.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)	
	200.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995
---------------------------	------

... *Omissis*...

Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità:

- Art. 4: Realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga di Bilancino... (cap. 7766/Lavori pubblici) 55.000

... *Omissis*...

4.080.200

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
... Omissis ...			
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (cap. 7545/Industria)	- 10.000	-	-
... Omissis ...			
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: art. 1-ter (cap. 8032/Lavoro)	- 10.000	-	-
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia			
- Art. 5-bis (cap. 7563/Industria)	- 10.000	-	-
Art. 2, comma 10 (cap. 7775/Tesoro) ..	- 10.000	-	-
TOTALE TABELLA E ...	- 44.265	- 2.065	- 2.065

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1996 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1996 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1996 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1994 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E (definanziamento).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

... Omissis ...

2. Interventi a favore delle imprese industriali

... Omissis ...

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 644 del 1994:
Interventi urgenti a sostegno dell'economia:

- Art. 2, comma 6: Interventi in favore delle
imprese operanti nel settore aeronautico (Indu-
stria: cap. 7552)

50.000	50.000	50.000	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

... Omissis ...

4. Interventi nelle aree depresse

... Omissis ...

Decreto-legge n. 658 del 1994: Disposizioni urgenti
per la ripresa delle attività imprenditoriali:

- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro:
cap. 7830)

100.000	300.000	-	-	-	3
---------	---------	---	---	---	---

... Omissis ...

9. Mediocredito centrale

... Omissis ...

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994:
Interventi urgenti a sostegno dell'economia:

- Art. 1, comma 1, lettera c): Fondo contributi
per l'acquisto di nuove macchine utensili
(Tesoro: cap. 7775)

50.000	100.000	50.000	-	-	3
--------	---------	--------	---	---	---

... Omissis ...

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

10. Artigiancassa

... Omissis ...

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994:
Interventi urgenti a sostegno dell'economia:

- Art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi
interessi della Cassa per il credito alle imprese
artigiane (Tesoro: cap. 7743)

50.000	150.000	-	-	-	3
--------	---------	---	---	---	---

... Omissis ...

13. Interventi nel settore della ricerca.

... Omissis ...

Decreto-legge n. 658 del 1994: Disposizioni urgenti
per la ripresa delle attività imprenditoriali:

- Art. 3: Fondo speciale per la ricerca applicata
(Università e ricerca: cap. 7520/p)

94.750	97.250	82.250	-	-	3
--------	--------	--------	---	---	---

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994:
Interventi urgenti a sostegno dell'economia:

- Art. 1, comma 1, lettera d): Fondo per la
ricerca applicata (Università e ricerca: cap.
7551/p)

150.000	200.000	200.000	-	-	3
---------	---------	---------	---	---	---

- Art. 2, comma 10: Contributo all'ENEA per il
programma IGNITOR (Università e ricerca:
cap. 7520/p)

10.000	10.000	-	-	-	3
--------	--------	---	---	---	---

... Omissis ...

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
14. <i>Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.</i>						
...						
Decreto-legge n. 660 del 1994: Interventi urgenti in materia di trasporti e parcheggi:						
- Art. 3: Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico (Tesoro: cap. 7739)	5.000	5.000	5.000	-	-	3
...						
21. <i>Interventi in agricoltura.</i>						
...						
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- Art. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	50.000	150.000	-	-	-	3
...						
26. <i>Interventi diversi</i>						
...						
Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- Art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: cap. 8187)	20.000	60.000	20.000	-	-	3
Art. 1, comma 1, lettera f): Fondo di dotazione per il credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019)	30.000	30.000	-	-	-	3
...						

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ED F

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

MINISTERI	1995	1996	1997
Presidenza del Consiglio dei ministri	796.000	906.000	881.000
Ministero del tesoro	13.229.400	13.217.100	14.083.100
Di cui:			
regolazione debitoria			
1995: 11.375.000			
1996: 10.000.000			
1997: 10.000.000			
rate ammortamento mutui			
1996: 400.000			
1997: 400.000			
Ministero di grazia e giustizia	150.000	150.000	150.000
Ministero degli affari esteri	140.000	145.000	145.000
Ministero della pubblica istruzione	315.000	570.000	595.000
Ministero dell'interno	419.000	449.000	478.000
Ministero dei trasporti e della navigazione	291.000	85.000	117.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
1996: 25.000			
1997: 50.000			
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali	80.000	90.000	90.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	65.000	60.000	50.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ...	890.000	850.000	850.000
Ministero della sanità	55.000	155.000	205.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	3.000	3.000	3.000
TOTALE TABELLA A ...	16.433.400	16.680.100	17.647.100

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

MINISTERI	1995	1996	1997
Presidenza del Consiglio dei ministri	97.000	80.000	80.000
Ministero del tesoro	923.000	900.000	800.000
Ministero di grazia e giustizia	100.000	150.000	200.000
Ministero della pubblica istruzione (limite di impegno)	-	50.000	50.000
Ministero dell'interno	75.000	75.000	75.000
Ministero dei lavori pubblici	2.000	50.000	100.000
Di cui: limiti di impegno: - 1996: 50.000 - 1997: 100.000			
Ministero dei trasporti e della navigazione	220.000	230.000	480.000
Di cui: limiti di impegno: - 1995: 180.000 - 1996: 230.000 - 1997: 480.000			
Ministero delle risorse agricole, alimenta- ri e forestali	1.675.000	1.750.000	1.750.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	195.000	275.000	325.000
Di cui: limiti di impegno: - 1995: 50.000 - 1996: 100.000 - 1997: 150.000			
Ministero del commercio con l'estero ...	10.000	60.000	60.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	160.000	150.000	160.000
Ministero dell'ambiente	-	20.000	20.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	35.000	570.000	600.000
TOTALE TABELLA B ...	3.492.000	4.360.000	4.700.000

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge n. 385 del 1954: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	38	38	38
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	203.000	203.000	203.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800, 7870, 7871, 7872, 7873, 7874)	910.000	456.000	499.000
Legge n. 440 del 1985: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	600	600	600
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (articolo 7 della legge n. 157 del 1992) (cap. 1224)	5.000	5.000	5.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 99 del 1990: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'istallazione di una stazione radio-televisiva (cap. 1381) ...	6.000	6.000	6.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 6652)	50.000	50.000	50.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (capp. 2950, 2951, 2966)	228.000	228.000	228.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653)	100.000	200.000	200.000
Legge n. 428 del 1990: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): - Art. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	100	100	100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (cap. 7615)	225.000	200.000	200.000
	1.727.738	1.348.738	1.391.738

MINISTERO DEL TESORO

Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	150.000	170.000	200.000
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) ..	70.000	70.000	70.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	287.000	280.000	280.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	60.000	70.000	80.000
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali all'Ente poste italiane ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco-posta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	383.000	395.000	405.000
Legge n. 764 del 1975: Liquidazione dell'ente «Gioventù Italiana» (cap. 4585)			
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	-	60.000	60.000
Decreto legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 7 del 1981, legge n. 49 del 1987 e legge n. 173 del 1990: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p, 8173)	108.200	198.200	258.200
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982 e decreto-legge n. 391 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 1991: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542):.....	260.000	-	-
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - Art. 18, quinto comma: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) .	-	430.000	430.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)	40.500.000	42.600.000	43.660.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010)	330.000	330.000	330.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	350.000	300.000	300.000
Decreto-legge n. 548 del 1994: Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (capp. 4531, 4532/p) ..	729.000	602.000	610.000
	43.227.775	45.505.775	46.683.775

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	12.000	12.000	12.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	10.000	10.000	10.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	300.000	200.000	200.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	50.000	100.000	100.000
	372.000	322.000	322.000

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (cap. 3212)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117)	4.000	4.000	4.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, modificato dalla legge n. 322 del 1977: Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (cap. 1685)	-	-	-
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450, 4451, 4452, 4453, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4500)	695.500	495.500	595.500

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	7.000	7.000	7.000
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (cap. 2667)	4.600	4.600	4.600
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (cap. 3109)	470	480	500
	722.745	522.755	622.775
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)	100	100	100
	100	100	100

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DELL'INTERNO			
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (cap. 2841)	50.000	50.000	50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 601 del 1994 (articolo 57): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282)	40.000	40.000	40.000
Legge n. 142 del 1990: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	18.500	18.500	18.500
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236)	400.000	400.000	400.000
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (cap. 7232/p)	150.000	150.000	150.000
	665.300	665.300	665.300

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade: - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività (capp. 2102, 7272) ...	5.068.000	5.520.000	5.510.000
	5.073.000	5.525.000	5.515.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (cap. 3401)	8.000	8.000	8.000
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 7761, 7764, 7765)	12.300	12.300	12.300
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)	340.000	450.000	560.000
	360.300	470.300	580.300

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
---------------------------	------	------	------

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)	91.500	91.500	91.500
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>

MINISTERO
DELLE RISORSE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

Legge n. 423 del 1985: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581) .

10.000	10.000	10.000
--------	--------	--------

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (capp. 3101, 3534/p, 3535/p, 7972, 7973/p, 7974, 7975, 7979)	50.000	50.000	50.000
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 7977)	1.000	1.000	1.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 7451)	175.000	125.000	75.000
	236.000	186.000	136.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 16, comma 2: Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994, e decreto-legge n. 559 del 1994: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)	450.000	450.000	450.000
	453.500	453.500	453.500
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Decreto legge n. 791 del 1981 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:			
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)	25.000	25.000	25.000
	25.000	25.000	25.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614)	2.000	2.000	2.000
Legge n. 106 del 1989: Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	195.000	200.000	200.000
	197.000	202.000	202.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge n. 164 del 1977: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.950	1.850	1.850
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge n. 88 del 1982: Incremento del contributo statale a favore della lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.950	1.950	1.950

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p)	50.000	50.000	50.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:			
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (capp. 1297, 7002)	355.000	375.000	375.000
	409.080	428.980	428.980

MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538)	3.500	3.500	3.500
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.600	6.600	6.600
Legge n. 123 del 1980: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	22.000	24.000	24.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.600	1.600	1.600
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	6.300	6.300	6.300
Legge n. 418 del 1990: Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616)	3.000	3.000	3.000
	43.000	45.000	45.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge n. 41 del 1982: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: - Art. 9: Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (cap. 3920)	4.500	4.500	4.500
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (capp. 4635, 4637, 8630/p)	52.100	52.100	52.100
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente: - Art. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501)	300.000	300.000	350.000
	356.600	356.600	406.600

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA			
Legge n. 407 del 1974 modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701) ..	5.200	5.200	5.200
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 11: Contributo al C.N.R. (cap. 7502)	977.000	787.000	788.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7324/p)	550.000	550.000	550.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	64.000	65.000	65.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n.186 del 1988: Istituzione dell' Agenzia spaziale italiana (cap. 7504) ..	850.000	800.000	800.000
Legge n.399 del 1989: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 2109) .	15.000	15.000	15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (capp. 1256, 1529/p)	-	180.000	180.000
Legge n.243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	122.000	127.000	127.000
Legge n.147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (capp. 1527, 1529/p) .	25.000	25.000	25.000
	2.623.200	2.569.200	2.570.200
Totale generale . . .	56.636.338	58.860.248	60.192.268

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (cap. 7100/Risorse agricole)	65.000
Legge n. 75 del 1976: Tutela artistica e monumentale della città di Siena (cap. 8636/Lavori pubblici)	2.000
Legge n. 219 del 1981: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 75 del 1981, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981:	
- Art. 3: Fondo per il risanamento e la ricostruzione (cap. 7500/Bilancio)	200
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Fondo rotativo per finanziamento imprese esportatrici (cap. 8184/Tesoro)	50.000
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
- Art. 30: Cassa artigiana (cap. 7743/Tesoro)	100.000
Legge n. 798 del 1984: Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia (cap. 9006/Tesoro)	10.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria:	
- Art. 2: Edilizia (seconda Università di Roma) (cap. 7304/Università e ricerca)	70.000
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi:	
- Art. 1, comma 1, lettere b) e c): Costruzione di strutture polifunzionali finalizzate all'attività agonistica e all'attività sportiva di base (capp. 7834-7835/Presidenza)	20.000
Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987: Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale:	
- Art. 3-octies: Rifinanziamento del fondo per l'assistenza tecnica al commercio (cap. 8045/Industria)	50.000
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:	
- Art. 20: Fondo per il credito agevolato editoria (cap. 7406/Presidenza)	20.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) ..	2.500.000
- Art. 17, comma 5: Ricostruzione del Belice (cap. 8817/Tesoro) ..	20.000
- Art. 17, comma 12: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della basilica di S. Marco (cap. 8711/Lavori pubblici)	1.000
- Art. 17, comma 15: Delta del Po (cap. 7740/Lavori pubblici)	20.000
- Art. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (cap. 8882/Lavori pubblici)	10.000
Decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7563/Industria)	100.000
Legge n. 274 del 1989: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993 (cap. 7508/Università e ricerca)	470.000
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Risorse agricole)	95.000
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria:	
- Art. 3, comma 7: Interventi per la politica mineraria (cap. 7904/Industria)	10.000
Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)	100.000
Legge n. 430 del 1991: Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico (cap. 7882/Tesoro)	13.000
Legge n. 215 del 1992: Azioni positive per l'imprenditoria femminile (cap. 7559/Industria)	10.000
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:	
- Art. 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (cap. 7775/Tesoro)	150.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane:	
- Art. 25, comma 1: Oneri finanziari (cap. 7170/Risorse agricole) ..	10.000
	3.896.200

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1995	1996	1997
Legge n. 1711 del 1962: Concessione di un contributo ordinario al corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna (cap. 1105/Sanità)	- 15	- 15	- 15
Legge n. 1020 del 1969: Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva (cap. 2597/Sanità)	- 50	- 50	- 50
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (cap. 7274/Lavori pubblici)	- 2.200	-	-
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 15, comma 47: Spese per la realizzazione di un sistema informativo delle partecipazioni statali (cap. 1112/Industria)	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	- 4.265	- 2.065	- 2.065

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1996 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1996 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1996 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1994 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifi nanziamen to) ed E (definanziamen to).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: n. 18, 20.

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.						
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Trasporti e navigazione: cap. 7751)	10.000	20.000	30.000	-	-	3
	10.000	20.000	30.000	-		
2. Interventi a favore delle imprese industriali.						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541)	5.000	10.000	-	-	-	1
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 18 e Art. 9 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, Art. 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	100.000	100.000	100.000	60.000	1998	3
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545) ..	20.000	20.000	20.000	-	-	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	25.000	50.000	150.000	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	5.000	5.000	-	-	-	1
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
- Art. 11, comma 2: Risanamento della miniera di Balangero (Industria: cap. 7801)	5.000	-	-	-	-	
- Art. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione della produzione di amianto (Industria: cap. 7560)	10.000	5.000	10.000	-	-	1
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
- Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	25.000	50.000	75.000	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 2, comma 6: Conferimenti al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7558)	25.000	50.000	75.000	-	-	3
- Art. 5-bis, comma 3: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: cap. 7563)	20.000	30.000	-	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: cap. 7561)	60.000	140.000	180.000	-	-	3
Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: cap. 7556)	73.000	175.000	202.000	75.000	1998	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: - Art. 2, comma 6: Interventi in favore delle imprese operanti nel settore aeronautico (Industria: cap. 7552)	50.000	50.000	50.000	-	-	3
	423.000	685.000	862.000	135.000		

3. Interventi per calamità naturali.

Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) .	10.000	15.000	10.000	-	-	3
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976 (Tesoro: cap. 8787)	15.000	20.000	20.000	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	10.000	12.500	12.500	67.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	12.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
- Art. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787) ...	36.000	57.000	39.000	63.000	2006	3
- Art. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050)	2.500	2.500	2.500	-	-	3
- Art. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	1.000	1998	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 28: Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)	2.500	-	-	-	-	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	10.000	10.000	-	-	-	3
- Art. 6, comma 6, e Art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	5.000	10.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	100.000	100.000	-	-	-	3
- Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	800.000	475.000	200.000	-	-	3
- Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro: cap. 8817)	25.000	5.000	-	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Lavori pubblici cap. 9051/p	15.000	30.000	15.000	-	-	3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987:						
- Tesoro cap. 7796	5.000	5.000	-	-	-	2
- Bilancio cap. 7083	150.000	300.000	472.000	500.000	1998	3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza: cap. 7602)	5.000	5.000	-	-	-	2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	150.000	500.000	1.000.000	1.575.000	1998	3
- Art. 7, comma 1: Adeguamento antisismico di opere ed edifici pubblici (Lavori pubblici: cap. 7275)	10.000	-	-	-	-	
- Art. 8, comma 1: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice (Tesoro: cap. 8817)	10.000	-	-	-	-	
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (art. 1, comma 4) (Tesoro: cap. 7888)	520.000	520.000	520.000	-	-	3
Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976:						
- Art. 2, comma 1: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze di ricostruzione edilizia abitativa (Tesoro: cap. 8786)	2.000	-	-	-	-	
- Art. 3, comma 2: Ripristino e ricostruzione complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050)	2.000	-	-	-	-	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 4, comma 1: Ripristino e restauro patrimonio culturale (Beni culturali: cap. 8101)	2.000	-	-	-	-	
Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali:						
- Art. 1, comma 1: Interventi urgenti per eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi nelle regioni Sicilia, Abruzzo, Toscana, Marche, Molise e Lombardia (Presidenza: cap. 7602) ...	2.000	-	-	-	-	
- Art. 1, comma 9: Interventi di competenza statale per eccezionali avversità atmosferiche per danni al regime idraulico, alle infrastrutture agli edifici pubblici e di culto (Beni culturali: capp. 8005, 8103)	5.000	-	-	-	-	
- Art. 4, comma 1: Completamento diga del Bilancino (Lavori pubblici: cap. 7766)	15.000	-	-	-	-	
- Art. 4, comma 4: Per la continuità dell'attività del bacino sperimentale (articolo 30 della legge n. 183 del 1989) (Lavori pubblici: cap. 7748) ..	10.000	3.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 398 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993: Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione:						
- Art. 2, comma 10: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice:						
- Tesoro cap. 8817	25.659	-	-	-	-	
- Lavori pubblici cap. 9051/p	10.341	-	-	-	-	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 328 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: Disposizioni a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (Tesoro: cap. 7866)	-	186.000	110.000	-	-	3
	1.958.000	2.259.000	2.404.000	2.218.500		

4. Interventi nelle aree depresse.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 e decreto-legge n. 547 del 1994, articolo 2, com- ma 1 (Tesoro: cap. 9012)	150.000	200.000	-	-	-	3
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012)	6.525.000	6.514.000	13.846.000	14.795.675	1998	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:						
- Art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	-	-	350.000	-	-	3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
- Art. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 9012)	2.000.000	3.825.000	825.000	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 5-bis, comma 1: Rifinanziamento di interventi in campo economico (Tesoro: cap. 7830)	100.000	-	-	-	-	
Decreto-legge n. 559 del 1994: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro: cap. 7830)	100.000	300.000	-	-	-	3
	8.875.000	10.839.000	15.021.000	14.795.675		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
5. Credito agevolato al commercio.						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, comma undicesimo: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e all'articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	16.000	16.000	16.000	83.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042).....	40.000	120.000	110.000	-	-	3
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8044)	34.000	79.000	79.000	88.000	1999	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	20.000	40.000	85.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	100.000	175.000	300.000	1998	3
- Art. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: cap. 8043)	-	10.000	-	-	-	3
- Art. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'articolo 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	5.000	10.000	5.000	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 3: Fondo per il credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	50.000	-	-	-	-	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (Industria: cap. 8045)	20.000	10.000	-	-	-	3
	210.000	385.000	470.000	471.000		
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.						
Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)						
	30.000	30.000	15.000	-	-	2
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
- Tesoro cap. 6857	30.000	-	-	-	-	
- Industria cap. 5110	10.000	-	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
- Tesoro cap. 8812	3.000	5.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici cap. 7733	5.000	5.000	-	-	-	3
- Lavori pubblici cap. 8711	1.000	-	-	-	-	
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
- Art. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto (Tesoro: capp. 8775, 8776)	25.000	35.000	62.000	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8777)	17.000	42.000	89.000	-	-	2
- Art. 8: Contributo alla regione Veneto per interventi in favore delle imprese delle zone montane delle province di Treviso e di Belluno (Tesoro: cap. 8776)	15.000	10.000	-	-	-	2
- Art. 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775)	15.000	10.000	-	-	-	1
Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:						
- Art. 2, comma 2: Interventi aeroporto Marco Polo di Venezia (Trasporti e navigazione: cap. 7513)	1.000	1.000	1.000	-	-	3
- Art. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro: capp. 7864, 7865)	-	35.000	35.000	-	-	3
- Art. 2, comma 4: Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pubblici: cap. 9454)	11.000	21.000	21.000	-	-	3
	163.000	194.000	223.000	-		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>7. Provvidenze per l'editoria.</i>						
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 20: Fondo per il credito agevolato editoria (a) (Presidenza: cap. 7406)	30.000	20.000	10.000	-	-	3
- Art. 21: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	-	-	-	-	
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)						
	20.000	20.000	20.000	60.000	2000	1
	54.000	40.000	30.000	60.000		

8. Edilizia residenziale e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)						
	50.000	300.000	270.000	-	-	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820)						
	25.000	-	-	-	-	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 179 del 1992, articolo 2, comma 1, e legge n. 537 del 1993, articolo 9, comma 8: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (Lavori pub- blici: cap. 8276)	5.000	5.000	-	-	-	3
Legge n. 85 del 1994: Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (Lavori pub- blici: cap. 8277)	10.000	10.000	-	-	-	3
	90.000	315.000	270.000	-		
9. Mediocredito centrale.						
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- Art. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	20.000	40.000	20.000	-	-	3
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	20.000	50.000	20.000	-	-	3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	30.000	110.000	110.000	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	40.000	180.000	180.000	-	-	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	40.000	180.000	180.000	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (f) (Tesoro: cap. 7775)	200.000	50.000	50.000	-	-	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- Art. 1, comma 1, lettera c): Fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro: cap. 7775)	50.000	100.000	50.000	-	-	3
	400.000	715.000	610.000	-		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
10. Artigiancassa.						
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	-	70.000	10.000	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	50.000	200.000	175.000	50.000	1998	3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	200.000	1755.000	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	-	50.000	50.000	-	-	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- Art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	150.000	-	-	-	3
	150.000	670.000	410.000	50.000		
11. Interventi nel settore dei trasporti.						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	60.000	60.000	80.000	90.000	1998	3
Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore dell'intermodalità (Trasporti e navigazione: cap. 7309)	10.000	-	-	-	-	
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotra- sporto di cose per conto di terzi (Trasporti e navigazione: cap. 7294)	30.000	50.000	-	-	-	1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:</i>						
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione: cap. 7279)	50.000	50.000	50.000	-	-	3
- Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: cap. 7311)	-	155.000	155.000	-	-	3
	150.000	315.000	285.000	90.000		
<i>12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.</i>						
<i>Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992, articolo 1, comma 7: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)</i>	25.000	89.000	-	-	-	3
<i>Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422)</i>	50.000	100.000	-	-	-	3
<i>Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:</i>						
- Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438) ...	50.000	224.200	70.000	-	-	3
	125.000	413.200	70.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>13. Interventi nel settore della ricerca.</i>						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 2: Attuazione degli interventi di cui al Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551/p)	50.000	-	-	-	-	
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)	35.000	35.000	54.800	-	-	3
Decreto-legge n. 559 del 1994: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:						
- Art. 3: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7520/p)	94.750	97.250	82.250	-	-	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- Art. 1, comma 1, lettera d): Fondo per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551/p)	150.000	200.000	200.000	-	-	3
- Art. 2, comma 10: Contributo all'ENEA per il programma IGNITOR (Università e ricerca: cap. 7520/p)	10.000	10.000	-	-	-	3
	339.750	342.250	337.050	-		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
14. <i>Interventi a favore dell'industria navalmecchanica.</i>						
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmecchanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Trasporti e navigazione: cap. 7703)	15.000	60.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 564 del 1993, convertito dalla legge n. 132 del 1994: Provvedimenti a favore dell'industria navalmecchanica e della ricerca nel settore navale:						
- Art. 10: Aiuti previsti per i lavori relativi alla costruzione e trasformazione di unità a scafo metallico (Trasporti e navigazione: cap. 7706) .	-	10.000	10.000	-	-	3
- Art. 21, comma 1: Interventi finalizzati alla costruzione e alla trasformazione di navi (Trasporti e navigazione: capp. 7703, 7704)	62.000	127.000	127.000	-	-	3
- Art. 21, comma 2: Interventi a favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: cap. 7706)	23.000	48.000	48.000	-	-	3
- Art. 21, comma 3: Saldi dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale (Trasporti e navigazione: cap. 7701)	15.000	15.000	15.000	-	-	3
Decreto-legge n. 563 del 1994: Interventi urgenti in materia di trasporti e parcheggi:						
- Art. 3: Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico (Tesoro: cap. 7739)	5.000	5.000	5.000	-	-	3
	120.000	265.000	205.000	-		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti e navigazione: cap. 7509)	100.000	300.000	300.000	-	-	3
	100.000	300.000	300.000	-		
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS):						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi nel quadro della politica dei trasporti (Lavori pubblici: cap. 7273)	100.000	-	-	-	-	
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 15: Programma straordinario per la viabilità generale per gli anni 1987-1990 (Lavori pubblici: cap. 7274)	297.800	403.000	245.000	-	-	3
	397.800	403.000	245.000	-	-	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.</i>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	20.000	40.000	30.000	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	80.000	360.000	150.000	-	-	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990: Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: cap. 7001/p)						
	10.000	-	-	-	-	
	110.000	400.000	180.000	-		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
19. Difesa del suolo e tutela ambientale.						
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:						
- Art. 2: Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739)	30.000	-	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 20: Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	5.000	15.000	-	-	-	1
- Art. 17, comma 40: Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	5.000	15.000	-	-	-	1
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente (Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502)						
	150.000	295.000	-	-	-	3
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree protette:						
- Art. 3, comma 3: Predisposizione della Carta della natura (Presidenza: cap. 7732)	5.000	-	-	-	-	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 4, comma 9: Programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente: capp. 7303, 7410)	80.000	-	-	-	-	
	275.000	325.000	-	-		
21. Interventi in agricoltura.						
Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	100.000	204.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- Art. 1, comma 2: Programma di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Risorse agricole: cap. 8217)	50.000	150.000	-	-	-	3
	150.000	354.000	-	-		
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge 845/80):						
- Lavori pubblici cap. 7740	35.340	2.000	-	-	-	3
- Risorse agricole cap. 7720	15.000	10.000	-	-	-	3
	50.340	12.000	-	-		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
23. Università (compresa edilizia).						
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: capp. 1032, 1256, 1529/p)	302.000	215.500	100.000	-	-	3
	302.000	215.500	100.000	-		
24. Impiantistica sportiva.						
Decreto-legge n. 2 del 1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Presidenza: cap. 7834)	15.000	5.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834)	5.000	5.000	-	-	-	3
Legge n. 289 del 1989: Rifi nanziamen to delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Presidenza: cap. 7834)	4.000	4.000	4.000	8.000	1999	3
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
- Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Presidenza: cap. 7834)	20.000	20.000	20.000	80.000	2001	3
	44.000	34.000	24.000	88.000		

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
25. Sistemazione aree urbane.						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presi- denza: cap. 7652)	50.000	80.000	80.000	-	-	3
	50.000	80.000	80.000	-		
26. Interventi diversi.						
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adegu- amento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferi- che del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	74.564	40.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)	30.000	10.000	10.000	-	-	3
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	10.000	10.000	20.000	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	200.000	501.000	250.000	-	-	1
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero: - Art. 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	1.100	-	-	-	-	
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993, articolo 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7718, 7719)	81.300	310.000	449.700	-	-	3
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	30.000	10.000	-	-	3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Risorse agricole: cap. 7973)	20.000	10.000	-	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853)	10.000	80.000	80.000	-	-	2
Decreto-legge n. 9 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia: - Art. 8: Programma infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico logistiche delle Forze di polizia (Interno: capp. 7401, 7402)	100.000	100.000	100.000	-	-	1
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi nel mondo (Beni culturali: cap. 7905)	1.000	1.000	1.000	4.000	2000	3
Legge n. 145 del 1992: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni culturali: cap. 8103)	20.000	-	-	-	-	
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011)	60.000	70.000	40.000	-	-	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare: - Art. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Ambiente: cap. 8630/p)	20.000	20.000	20.000	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 8, comma 3: Impianti ricezione e trattamento morchie e acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (Ambiente: cap. 8650)	20.000	-	-	-	-	
Legge n. 103 del 1993: Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro (Beni culturali: capp. 8005, 8103)	10.000	20.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 121 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Interventi urgenti a favore del settore minerario:						
- Art. 1, comma 4: Finanziamento totale per i piani di riconversione produttiva (Industria: cap. 7911)	20.000	10.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
- Art. 3, comma 9, e Art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: cap. 8789)	447.300	100.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 5-bis, comma 6: Metanizzazione del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7802)	40.000	40.000	-	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n.317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica:						
- Art. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: cap. 9310)	65.000	100.000	-	-	-	2
Decreto-legge n.364 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n.458 del 1993: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'amministrazione giudiziaria (Giustizia: capp. 7001/p, 7003/p, 7010/p, 7013/p)	100.000	40.000	-	-	-	2
Decreto-legge n.367 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n.456 del 1993: Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della protezione civile (Presidenza: cap. 7615)	50.000	-	-	-	-	
Decreto-legge n.248 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n.402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale (Tesoro: cap. 8788)	190.000	190.000	190.000	190.000	1998	2
Decreto-legge n.547 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia:						
- Art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Tesoro: cap. 8187)	20.000	60.000	20.000	-	-	3
- Art. 1, comma 1, lettera f): Fondo di dotazione per il credito alla cooperazione (Tesoro: cap. 8019)	30.000	30.000	-	-	-	3

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1995	1996	1997	1998 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 2, comma 3: Interventi per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa (Tesoro: cap. 7741)	70.000	70.000	70.000	-	-	3
- Art. 4: Rimborso delle operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico (Rapporti con IRI S.p.a.) (Tesoro: cap. 7738) ..	1.200.000	1.300.000	-	-	-	3
	2.900.264	3.142.000	1.260.700	194.000		
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	17.447.154	22.722.950	23.416.750	18.102.175		

DISEGNO DI LEGGE N. 1163

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1995, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1, si veda pag. 253).

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 1/A, si veda pag. 254).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1995, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

10. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi.

11. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziare.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 1159 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1995, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9006, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1995, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 138.600 miliardi.

5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in lire 12.000 miliardi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 100 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

12. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

13. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

14. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

15. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

16. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1994 sono riferiti alla competen-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

za dell'anno 1995 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

17. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

18. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6869, 6872, 6878, 8908, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

19. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1995, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 3, si veda pag. 255).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

7. Per l'anno 1995 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conse-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

guenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1995, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1995, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1995, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1995 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1995.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previa intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 6, si veda pag. 256).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1995.

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1995 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, delle somme versate al capitolo 3548 del-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1995, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 3143 e 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

Identico.
(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 8, si veda pag. 257).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1995, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. Le somme iscritte in conto residui al capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1994 sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1995, in 3100 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1995, in 198 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, in 44 unità.

6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 1.450;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 225.

7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 500.

8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministe-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ro dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1995 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per quanto riguarda il trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Identico.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

difesa, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1995, come segue:

a) militari specializzati:

- 1) Esercito n. 20.000;
- 2) Marina n. 650;
- 3) Aeronautica n. 34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

- 1) Esercito n. 38.000;
- 2) Marina n. 14.550;
- 3) Aeronautica n. 16.500.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) Esercito n. 143;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 335.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 1.255;
- b) Marina n. 110;
- c) Aeronautica n. 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 4.330;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.000.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1995, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 998.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1995, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1995, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 6.500;
- b) graduati e militari di truppa n. 900.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1995, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 7.400;
- c) Aeronautica n. 4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1995, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

15. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1995, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1995, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 13, si veda pag. 258).

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1995, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, il fondo iscritto al capitolo 7170 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1995, ai fini dell'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1995.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1995.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

Identico.

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Identico.

(Per le modifiche apportate alla Tabella n. 16, si veda pag. 260).

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sanità si applicano, per l'anno finanziario 1995, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1995 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1995, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1995, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1995, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1995, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

Identico.

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico.

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 886.960.420.740.000 in termini di competenza e in lire 915.220.191.857.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1995.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1995, con le tabelle allegate.

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sulla ricerca applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire **886.988.420.740.000** in termini di competenza e in lire **915.248.191.857.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1995.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico.
(Si veda la nota a pag. 251).

Art. 24.

(Disposizioni diverse)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Per l'anno finanziario 1995, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1995 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1994, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1995, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1995, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1995 ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1994, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1995. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

13. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

14. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini dell'attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0.

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1995-1997, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4472, 4478, 4675, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1125, 1134, 3128, 3453 e 5388;

Capitoli nn. 3500 e 3521;

Capitoli nn. 3501, 3519 e 3533;

Capitoli nn. 5372 e 5375;

Capitoli nn. 5475 e 5476.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 101, 102 e 103;

Capitoli nn. 2001 e 2002;

Capitoli nn. 2003 e 2004;

Capitoli nn. 3001 e 3002.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209 e 7242.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;

4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;

4.3.4 Compensi per incarichi speciali;

4.9.1 Spese di rappresentanza;

4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;

4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;

4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;

4.9.10 Spese di pubblicità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1995, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Identica.

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

A) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

000/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1985	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	477.735.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	39.976.800.000.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	890.000.000.000
TOTALE ENTRATE FINALI	518.601.900.000.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	368.358.520.740.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	886.960.420.740.000
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	517.711.900.000.000
SPESA CORRENTI (-)	611.734.429.608.000
RISPARMIO PUBBLICO	-94.022.529.608.000
ENTRATE FINALI	518.601.900.000.000
SPESA FINALI (-)	686.622.828.801.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	518.601.900.000.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	36.539.200.000
OPERAZIONI FINANZIARIE	518.565.360.800.000
- PARTICIPAZIONI (-)	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	
SPESA FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	680.367.951.801.000
INDEBITAMENTO NETTO	-161.802.591.001.000
ENTRATE FINALI	518.601.900.000.000
SPESA COMPLESSIVE (-)	886.960.420.740.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-368.358.520.740.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/85/1

S P E S A

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.339.049.718.000	1.164.771.920.000	>>	4.503.821.638.000
TESORO	368.894.756.730.000	41.493.189.174.000	200.337.591.939.000	610.725.547.843.000
FINANZE	36.998.101.700.000	471.064.121.000	>>	37.469.165.821.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.007.043.000	2.853.310.697.000	>>	2.904.317.740.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	7.119.684.500.000	326.875.000.000	>>	7.446.559.500.000
AFFARI ESTERI	2.534.374.750.000	11.100.000.000	>>	2.545.474.750.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	44.351.920.174.000	>>	>>	44.351.920.174.000
INTERNO	49.043.996.545.000	11.109.648.959.000	>>	60.153.645.504.000
LAVORI PUBBLICI	2.293.621.743.000	5.736.197.107.000	>>	8.029.818.850.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.817.237.600.000	2.641.376.667.000	>>	6.458.614.267.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	131.649.300.000	22.000.000.000	>>	153.649.300.000
DIFESA	25.273.904.110.000	700.195/890.000	>>	25.974.100.000.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	763.407.314.000	1.427.959.660.000	>>	2.191.366.974.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	166.480.580.000	1.721.250.000.000	>>	1.887.730.580.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	55.557.597.040.000	85.000.000.000	>>	55.642.597.040.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	364.395.610.000	10.000.000.000	>>	374.395.610.000
SANITA'	1.505.992.500.000	7.000.000.000	>>	1.512.992.500.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.321.064.500.000	438.300.000.000	>>	1.759.364.500.000
AMBIENTE	174.950.949.000	648.700.000.000	>>	823.650.949.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.031.237.200.000	4.020.450.000.000	>>	12.051.687.200.000
TOTALE	611.734.429.606.000	74.888.399.195.000	200.337.591.939.000	886.960.420.740.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1) E TIT.2)	686.622.828.801.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1955
(MILLIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE SANITARIA
PRESIDENZA	1.440.104	-	-	-	-	1.050.631	-	-	180	240.428	-
TESORO	9.255.843	16.800	-	-	21.280.282	71.000	-	912.000	3.013.000	3.084.704	48.711.255
FINANZE	12.320.642	-	-	-	-	2.372.300	-	208.084	-	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	81.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	7.359.788	-	-	-	-	84.000	-	2.753	878.000
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.230.681	238.676	-	10.000	65.160	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	48.351.898	-	22	-	-	-
INTERNO	1.126.103	-	-	8.475.958	-	-	-	100	30	15.986.548	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	3.015	300	800.815	-	158	139.719
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	10.000	51.250	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.670.892	-	8.550.671	-	-	373.464	205.519	-	5.230	63.084
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	5.860	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	55.682.587	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANITA'	-	-	-	-	-	-	3.957	-	-	-	1.809.038
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.758.765	600	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.383.187	668.500	-	-	-
TOTALE	24.193.717	19.687.492	7.359.788	14.026.629	23.510.883	69.846.203	11.787.568	2.879.019	58.772.217	19.351.815	49.301.084

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

987/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI, NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI ATTRIBIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALAMITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA	-	5.000	823.051	-	117.610	173.000	-	605.000	-	8.839	4.503.422
TESORO	19.946.625	1.401.709	8.358.861	10.895.000	5.687.817	37.417.558	1.134.266	28.501.900	174.428.158	38.291.423	410.387.956
FINANZE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	22.528.160	37.468.166
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.825.111	-	100.200	-	50.000	2.904.318
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.466.560
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.845.475
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.381.220
INTERNO	-	-	-	-	39	32.686.494	1.674.395	-	-	-	60.153.646
LAVORI PUBBLICI	5.602.880	-	6.546	39	1.204.374	1.379	70.398	-	-	-	8.029.819
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	6.397.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.458.614
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	183.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.849
DIFESA	25.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.240
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	-	2.191.367	-	-	-	-	-	-	-	-	2.191.367
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	1.078.329	-	3.542	-	-	-	-	-	1.087.731
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.442.597
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	374.394	-	-	-	-	-	-	-	374.394
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.812.993
BENI CULTURALI E ANTIQ. ORIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.759.368
AMBIENTE	-	-	-	-	823.651	-	-	-	-	-	823.651
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.051.687
TOTALE	32.325.751	3.588.015	11.422.182	10.895.039	7.436.994	72.303.537	2.921.059	28.207.100	174.428.158	60.878.422	686.622.423

(*) DI CUI MILIONI 19.925.400 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NEGLI APPOSITI FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2

MINISTERI	RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1985 (MILLIONI DI LIRE)										TOTALE
	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTICIPAZIONI AZIONARIE E CONTRIBUTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI			TOTALE	
PRESIDENZA	4.000	5.000	873.772	-	-	7.000	275.000	1.164.772			
TESORO	-	120.500	21.936.822	4.470.840	1.048.037	350.000	13.587.040	41.433.199			
FINANZE	208.000	283.000	64	-	-	-	-	471.064			
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	2.703.111	-	-	-	150.200	2.853.311			
GRAZIA E GIUSTIZIA	180.025	148.850	1.000	-	-	-	-	328.875			
AFFARI ESTERI	11.100	-	-	-	-	-	-	11.100			
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-			
INTERNO	304.000	29.835	10.776.014	-	-	-	-	11.109.649			
LAVORI PUBBLICI	1.276.023	500	4.458.574	-	-	-	-	5.735.197			
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	329.600	26.300	2.283.477	-	-	-	-	2.641.377			
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	22.000	-	-	-	-	-	22.000			
DIFESA	251.000	398.708	50.492	-	-	-	-	700.198			
RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	168.000	-	1.045.860	119.000	65.000	-	30.000	1.427.860			
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	5.000	2.400	1.713.450	-	-	-	-	1.721.250			
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	50.000	-	-	-	-	85.000			
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000			
SANITA'	-	-	-	-	-	-	7.000	7.000			
BENI CULTURALI E AN- TIQUALI	231.700	23.000	183.600	-	-	-	-	438.300			
AMBIENTE	45.000	43.700	500.000	-	-	-	-	648.700			
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	3.835.450	-	185.000	-	-	4.020.450			
TOTALE	3.013.448	1.117.989	50.872.885	4.589.840	1.298.037	357.000	16.039.200	74.888.399			

(1) DI CUI MILLIONI 3.432.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

B) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1995

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

000/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	466.535.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	39.746.760.000.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	890.000.000.000
TOTALE ENTRATE FINALI	915.220.191.857.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	507.171.760.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	408.048.431.857.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	506.281.760.000.000 627.130.801.622.000
RISPARMIO PUBBLICO	-120.849.041.622.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-207.679.661.318.000
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	507.171.760.000.000 714.851.421.318.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	507.171.760.000.000 36.539.200.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	714.851.421.318.000
SPESE FINALI OPERAZIONI FINANZIARIE : - PARTECIPAZIONI (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-) - ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	4.709.700.418.000 1.703.037.000.000 389.067.000.000
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-) INDEBITAMENTO NETTO	708.049.616.900.000
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	507.171.760.000.000 915.220.191.857.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-200.914.398.100.000
	-408.048.431.857.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

899/1271

S P E S E				
SEGU E; B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1995				
	SPESE CORRENTI	SPESE IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	3.511.468.392.000	2.396.499.626.000	>>	5.907.968.018.000
TESORO	375.848.373.896.000	41.836.724.700.000	200.368.770.539.000	618.053.869.135.000
FINANZE	38.158.075.400.000	791.070.121.000	>>	38.949.145.521.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.779.658.000	2.941.961.617.000	>>	2.993.741.275.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	7.212.400.500.000	415.000.000.000	>>	7.627.400.500.000
AFFARI ESTERI	2.616.601.725.000	2.509.725.000	>>	2.619.111.450.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	44.593.341.474.000	500.000.000	>>	44.593.841.474.000
INTERNO	53.625.201.688.000	12.892.038.500.000	>>	66.517.240.188.000
LAVORI PUBBLICI	2.361.424.394.000	7.393.766.337.000	>>	9.755.190.731.000
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	3.986.743.034.000	4.241.588.504.000	>>	8.228.311.538.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	131.649.300.000	22.000.000.000	>>	153.649.300.000
DIFESA	26.611.056.368.000	788.282.788.000	>>	27.399.339.156.000
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	845.761.505.000	3.228.385.908.000	>>	4.074.151.413.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	176.679.963.000	3.007.347.870.000	>>	3.184.027.833.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	55.674.058.040.000	125.000.000.000	>>	55.799.058.040.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	370.239.510.000	29.994.000.000	>>	400.233.510.000
SANITA'	1.636.442.500.000	55.000.000.000	>>	1.691.442.500.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.407.756.104.000	825.187.000.000	>>	2.232.943.104.000
AMBIENTE	242.310.471.000	2.025.489.000.000	>>	2.267.799.471.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.069.437.700.000	4.702.350.000.000	>>	12.771.787.700.000
TOTALE	627.130.801.622.000	87.720.619.696.000	200.368.770.539.000	915.220.191.857.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1. E TIT.2)	714.851.421.318.000			

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

969/1071

ALLEGATO N° 1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1915
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.490.758					1.199.762			180	260.428	
TESORO	9.442.824	16.400			21.330.534	71.000		912.080	3.013.009	3.087.759	46.711.355
FINANZE	13.125.925					2.393.300		528.070			
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.780										878.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	250		7.513.298							2.853	
AFFARI ESTERI					2.311.308	239.914		1.410	65.480		
PUBBLICA ISTRUZIONE						48.593.819		22			
INTERNO	1.186.357			6.588.939	2.000				100	20.383.887	
LAVORI PUBBLICI						56.257	900	1.030.384		665	206.827
TRASPORTI E NAVIGAZIONE		100						40.000	129.050		
POSTE E TELECOMUNICAZIONI											
DIFESA		20.897.860		5.861.654			335.000	458.366		5.230	43.350
RSORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI											
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO							5.850		55.719.058		
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE											
COMMERCIO CON L'ESTERO											
SANITA'							80.710				1.810.793
BENI CULTURALI E AMBIENTALI						2.231.688	1.200		65		
AMBIENTE											
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA							12.068.288	674.500			
TOTALE	25.247.494	20.914.560	7.513.298	14.146.582	23.643.841	90.785.740	12.511.958	3.755.842	59.006.903	23.730.723	49.470.085

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18/71

ALLEGATO 8/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1959
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUOTIDIANA ATTIVITA'	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	445.589	11	1.059.879	1.352.482	-	-	643.007	3.511.468
TESORO	1.845.596	1.034.043	35.506.000	3.010.116	111.700.037	175.261.752	22.705.113	24.102.305	375.868.374
FINANZE	-	6.018.095	301.700	4.272.457	94.324	2.177.000	25.016.300	28.138	38.158.075
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	23.934	3	5.423	22.159	-	-	1	51.740
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	5.081.959	28.804	1.405.720	281.918	-	-	4.000	7.212.401
AFFARI ESTERI	-	1.095.260	74	364.464	1.138.495	-	-	20.100	2.616.602
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	63.286.046	10.000	487.060	829.237	-	91.000	1.000	64.893.341
INTERNO	-	6.524.646	242.960	2.270.237	42.464.480	-	-	34.700	53.625.202
LAVORI PUBBLICI	-	180.826	2.700	222.898	1.954.431	-	-	870	2.361.424
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	-	628.347	24.000	294.360	3.069.481	-	9.340	1.035	3.966.763
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	75.025	-	46.352	9.102	-	350	10	131.649
OTTESA	-	13.361.538	1.676.011	10.459.618	301.408	-	124.004	88.477	26.611.056
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	545.036	46.500	61.470	192.351	-	-	5	845.762
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	60.800	60	25.713	41.043	-	5.000	22	176.880
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	659.810	800	149.522	54.863.676	-	-	250	55.474.054
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	30.632	603	3.707	335.264	-	-	-	370.240
SANITA'	-	100.369	1.200	700.643	101.161	-	-	733.050	1.636.483
BENI CULTURALI E AN- TIENALI	-	901.790	500	390.445	124.717	-	-	300	1.407.756
AMBIENTE	-	28.267	119.633	119.633	94.291	-	-	-	242.310
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	62.910	2.925	11.672	7.991.131	-	-	600	6.069.438
TOTALE	1.445.596	42.145.643	38.044.835	26.081.958	227.007.484	177.438.752	67.955.111	25.158.630	627.130.402

(*) DI CUI MILIONI 16.433.400 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/1672

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1995
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE-SCIEN- TIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	89.833	77.680	1.924.890	-	-	39.067	278.000	2.398.440
TESORO	-	120.000	22.175.987	4.570.700	1.053.037	350.000	13.567.000	41.836.725
FINANZE	528.006	263.000	64	-	-	-	-	791.070
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	2.791.782	-	-	-	150.200	2.941.982
GRAZIA E GIUSTIZIA	229.000	185.000	1.000	-	-	-	-	415.000
AFFARI ESTERI	2.510	-	-	-	-	-	-	2.510
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	500	-	-	-	-	500
INTERNO	306.404	29.135	12.556.500	-	-	-	-	12.892.039
LAVORI PUBBLICI	2.752.120	900	4.639.746	-	-	-	-	7,392.766
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	787.181	31.500	3.452.908	-	-	-	-	4.241.589
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	22.000	-	-	-	-	-	22.000
DIFESA	523.726	413.000	51.557	-	-	-	-	788.283
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	236.621	-	2.717.769	119.000	65.000	-	30.000	3.228.390
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	10.000	2.800	2.994.548	-	-	-	-	3.007.348
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	55.000	70.000	-	-	-	-	125.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	9.994	20.000	-	-	-	29.994
SANITA'	-	3.000	45.000	-	-	-	7.000	55.000
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	528.233	44.000	252.958	-	-	-	-	825.191
AMBIENTE	237.900	183.000	1.604.889	-	-	-	-	2.025.489
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	9.000	-	4.108.350	-	565.000	-	-	4.702.350
TOTALE	6.091.503	1.429.995	59.408.117	6.709.700	1.703.037	389.067	14.029.200	87.720.520

(*) DI CUI MILIONI 3.492.000 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

C) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1995-1997
(a legislazione vigente)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9997187/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	477.735.000	495.440.000	519.393.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	39.976.900	33.061.900	33.163.900
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	890.000	913.048	943.892
TOTALE ENTRATE FINALI	518.601.900	529.414.948	553.500.792
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	611.734.430	625.191.270	644.991.426
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	74.888.389	84.327.888	85.792.113
TOTALE SPESE FINALI	686.622.829	709.519.258	730.783.539
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	200.337.592	209.713.315	140.498.808
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	886.960.421	919.232.573	871.282.145
RISULTATI DIFFERENZIALI			
● RISPARMIO PUBBLICO	-94.022.530	-96.689.370	-92.434.526
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-168.020.929	-180.104.310	-177.282.748
INDEBITAMENTO NETTO	-161.802.591	-172.588.734	-170.013.935
RICORSO AL MERCATO	-368.358.521	-389.817.625	-317.781.354

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	268.821.000	278.259.000	291.743.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	141.764.000	147.581.000	155.400.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	51.250.000	52.850.000	54.850.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	9.100.000	9.250.000	9.400.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	7.000.000	7.500.000	8.000.000
TOTALE	477.735.000	495.440.000	519.393.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	966.165	996.983	1.023.935
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.998.395	3.553.884	3.860.263
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	522.124	551.429	585.418
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	1.603.140	1.503.154	1.503.161
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	20.856.603	14.225.983	14.313.655
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	13.030.473	12.230.467	11.877.467
TOTALE	39.976.900	33.061.900	33.163.900
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.050	1.080	1.100
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	852.411	876.507	901.568
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	36.539	35.461	41.224
TOTALE	890.000	913.048	943.892
TOTALE ENTRATE FINALI	518.601.900	529.414.948	553.500.792

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

009/22/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 85-87 A LEGISLAZIONE VIGENTE ALLEGATO C/2 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.845.596	1.900.587	1.973.486
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	81.848.219	81.833.659	81.829.635
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	38.041.482	41.833.768	44.894.041
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.272.650	24.061.541	24.954.865
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	221.986.876	225.827.092	230.559.594
- ALLE FAMIGLIE	20.444.825	22.418.002	22.998.272
- ALLE IMPRESE	18.058.569	16.797.798	17.105.187
- ALLE AZIENDE AUTONOME	24.833	24.833	24.833
- ALLE REGIONI	73.099.271	76.495.209	79.129.588
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	22.360.085	22.592.136	22.592.588
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	56.839.290	55.244.318	54.795.839
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	21.486.066	21.531.024	21.655.690
- ALL' ESTERO	9.673.939	10.723.773	12.257.597
CATEGORIA VI - INTERESSI	177.200.000	179.700.000	188.600.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	40.990.603	41.123.125	42.316.863
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	852.411	876.507	901.568
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	25.686.582	28.034.991	28.961.375
TOTALE	611.734.430	625.191.270	644.991.426

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1997/22/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/2		
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI		1995	1996	1997
(MILIONI DI LIRE)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO		3.013.448	4.043.356	3.018.005
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENITIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO		1.117.989	1.125.787	1.162.568
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI		50.472.885	54.881.808	53.553.505
- ALLE FAMIGLIE		190.726	189.076	178.457
- ALLE IMPRESE		16.766.551	19.351.224	17.602.744
- ALLE AZIENDE AUTONOME		241.290	241.290	241.290
- ALLE REGIONI		4.493.272	4.556.982	5.209.983
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI		11.966.213	12.020.835	12.018.366
- ALLE AREE DEPRESSE		1.980.000	2.080.000	2.430.000
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI		14.639.634	16.241.261	15.860.986
- ALL' ESTERO		195.200	201.160	211.718
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI		4.599.840	5.503.000	5.232.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE		1.298.037	1.743.037	1.778.037
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE		357.000	305.000	300.000
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI		14.029.200	16.726.000	20.748.000
TOTALE		74.888.399	84.327.988	85.792.113
TOTALE SPESE FINALI		686.622.829	709.519.258	730.783.539

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1995	1996	1997
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	796.000	908.000	881.000
MINISTERO DEL TESORO	13.229.400	13.217.100	14.083.100
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 1995 11.375.000 1996 10.000.000 1997 10.000.000			
RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1996 400.000 1997 400.000			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	150.000	150.000	150.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	140.000	145.000	145.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	315.000	570.000	595.000
MINISTERO DELL'INTERNO	419.000	449.000	478.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	291.000	85.000	117.000
DI CUI: RATE AMMORTAMENTO MUTUI 1996 25.000 1997 50.000			
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	80.000	90.000	90.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	65.000	60.000	50.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	890.000	850.000	850.000
MINISTERO DELLA SANITA'	55.000	155.000	205.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/2

ALLEGATO C/3		BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)		
MINISTERI	1995	1996	1997	
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	3.000	3.000	3.000	
TOTALE ALLEGATO	16.433.400	16.680.100	17.647.100	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1995	1996	1997
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	97.000	80.000	80.000
MINISTERO DEL TESORO	923.000	900.000	800.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	100.000	150.000	200.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (LIMITE DI IMPEGNO)	-	50.000	50.000
MINISTERO DELL'INTERNO	75.000	75.000	75.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	2.000	50.000	100.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO 1996 50.000 1997 100.000			
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	220.000	230.000	480.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO 1995 180.000 1996 230.000 1997 480.000			
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	1.675.000	1.750.000	1.750.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	195.000	275.000	325.000
DI CUI: LIMITI DI IMPEGNO 1995 50.000 1996 100.000 1997 150.000			
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	10.000	60.000	60.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	160.000	150.000	160.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/2

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1995	1996	1997
MINISTERO DELL'AMBIENTE	-	20.000	20.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	35.000	570.000	600.000
TOTALE, ALLEGATO	3.492.000	4.360.000	4.700.000

D) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1995-1997
delle aziende autonome

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO I RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.749.693	3.856.693	3.965.693
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	62.000	62.000	62.000
TOTALE	3.811.693	3.918.693	4.027.693
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.811.693	3.918.693	4.027.693
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.694.616	3.795.733	3.898.915
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	112.880	118.395	123.810
TOTALE	3.807.496	3.914.128	4.022.725
RIMBORSO DI PRESTITI	4.196	4.565	4.967
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.811.693	3.918.693	4.027.693
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	55.076	60.960	66.777
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.196	4.565	4.967
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

000/84/1

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE
(MILIONI DI LIRE)

	1995	1996	1997
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.404.460	3.511.460	3.620.460
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	83.173	83.173	83.173
CATEGORIA III - REDDITI	2.060	2.060	2.060
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	260.000	260.000	260.000
TOTALE TITOLO I	3.749.693	3.856.693	3.965.693
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
TOTALE TITOLO II	62.000	62.000	62.000
TOTALE	3.811.693	3.918.693	4.027.693

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

990/09/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 95-97 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1995	1996	1997
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	523.739	518.150	514.076
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	680	680	680
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.736.013	2.600.998	2.864.873
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	203.743	245.774	289.516
CATEGORIA V - INTERESSI	24.511	24.143	23.740
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	140.500	140.500	140.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	62.000	62.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	3.430	3.488	3.530
TOTALE TITOLO I	3.694.816	3.795.733	3.898.515
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	112.880	118.395	123.810
TOTALE TITOLO II	112.880	118.395	123.810
TOTALE	3.807.496	3.914.128	4.022.725

E) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1995-1997

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Bilancio programmatico dello Stato 1995-1997
(Al netto delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA)

	(miliardi di lire correnti)				Variazioni percentuali		
	1994 assestato	1995	1996	1997	95/94	96/95	97/96
Entrate tributarie In % sul Pil	435.200 26,58	461.135 27,67	488.600 26,85	523.600 27,25	9,8	2,3	7,2
Altre entrate In % sul Pil	35.707 2,18	40.867 2,37	34.000 1,87	34.200 1,78	14,5	-16,8	0,6
Entrate finali In % sul Pil	470.907 28,76	502.002 29,07	522.600 28,72	557.800 29,03	6,6	4,1	6,7
Spese correnti (al netto degli interessi) In % sul Pil	378.981 23,14	406.559 23,55	408.000 22,42	416.000 21,65	7,3	0,4	2,0
Interessi In % sul Pil	176.251 10,76	177.200 10,26	179.000 9,84	186.000 9,68	0,5	1,0	3,9
Spese in conto capitale In % sul Pil	74.395 4,54	74.888 4,34	83.000 4,56	90.100 4,69	0,7	10,8	8,6
Spese finali In % sul Pil	629.627 38,45	658.648 38,15	670.000 36,82	692.100 36,02	4,6	1,7	3,3
Risparmio pubblico negativo In % sul Pil	85.105 5,20	82.648 4,79	65.300 3,59	45.100 2,35			
Saldo netto da finanziare In % sul Pil	158.720 9,69	156.646 9,07	147.400 8,10	134.300 6,99			
Avanzo primario In % sul Pil	17.531 1,07	20.554 1,19	31.600 1,74	51.700 2,69			
PIL ai prezzi di mercato	1.637.478	1.726.693	1.819.819	1.921.225			

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

(*) La Commissione propone di approvare le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo, con le modificazioni derivanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati Senato nn. 1163/1-bis, 1163/1-A-bis, 1163/2-bis, 1163/3-bis, 1163/5-bis, 1163/6-bis, 1163/7-bis, 1163/9-bis, 1163/10-bis, 1163/12-bis, 1163/13-bis, 1163/14-bis, 1163/15-bis, 1163/16-bis, 1163/17-bis, e 1163/20-bis) e dalla seconda Nota di variazioni (si vedano gli stampati Senato da n. 1163/1-ter a n. 1163/20-ter) e con le seguenti ulteriori modifiche, che si riportano con i criteri di seguito precisati:

- per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato **in neretto**;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la **soppressione** è specificata **in neretto**, voce per voce, recandosi **in corsivo** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;
- non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali delle categorie e delle rubriche, nonchè nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;
- non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale, nonchè del bilancio pluriennale 1995-1997, a legislazione vigente.

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui, non oggetto di emendamento.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
2605	<i>Proventi dei canali Cavour</i>	soppresso	soppresso
2606	<i>Proventi dei canali dell'antico demanio</i>	soppresso	soppresso
2607	<i>Proventi dei canali navigabili</i>	soppresso	soppresso
2612	Proventi dei beni demaniali, esclusi quelli derivanti dai beni del demanio idrico	106.710.100.000	106.710.100.000
2613	<i>Proventi delle concessioni dei beni di demanio pubblico militare</i>	soppresso	soppresso
2615	<i>Proventi delle concessioni di spiagge marittime e pertinenze marine</i>	soppresso	soppresso
	<i>... Omissis ...</i>		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico	368.308.520.740.000	407.998.431.857.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1272	Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400... ..	3.799.000.000	3.799.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2831	Compensi per speciali incarichi	340.000.000	340.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2941	Compensi per speciali incarichi	120.000.000	120.000.000
2942	Spese per il funzionamento... di consigli, comitati, commissioni	130.000.000	130.000.000
2943	Spese per... partecipazione a convegni, congressi... ..	100.000.000	100.000.000
2944	Spese per studi, indagini, rilevazioni	531.000.000	531.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2947	Spese di rappresentanza	30.000.000	30.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
5501	Fondo da ripartire per... (CESIS)... (SISMI) e... (SISDE)	603.000.000.000	603.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
1101	Spese telefoniche	-	-
	... Omissis ...		
3439	Spese telefoniche	10.500.000.000	10.500.000.000
	... Omissis ...		
3841	Spese telefoniche	2.101.000.000	2.101.000.000
	... Omissis ...		

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
2652	Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero .	18.000.000.000	18.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3532	Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero	18.000.000.000	18.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
3577	Contributi... ad enti... per l'assistenza educativa... dei lavoratori italiani all'estero... ..	40.700.000.000	40.700.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

4282	Speciale elargizione in favore delle famiglie dei cittadini... che abbiano perduto la vita a causa di azioni terroristiche	4.000.000.000	4.000.000.000
------	--	---------------	---------------

... *Omissis* ...

TABELLA N. 13**STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Il capitolo n. 1530 assume il numero 1147 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 1533 assume il numero 1148 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 1541 assume il numero 1149 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 4531 assume il numero 1150 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 1573 assume il numero 1261 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 1588 assume il numero 1262 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 1597 assume il numero 1263 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 2083 assume il numero 1264 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 2085 assume il numero 1265 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 4581 assume il numero 1268 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 2033 assume il numero 1549 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 3532 assume il numero 1550 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 2082 assume il numero 1604 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 2575 assume il numero 1605 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 3575 assume il numero 1606 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 3576 assume il numero 1607 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 3578 assume il numero 1608 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 3032 assume il numero 4084 e si colloca nella rubrica 7
Il capitolo n. 2572 assume il numero 4164 e si colloca nella rubrica 7
Il capitolo n. 7227 assume il numero 7005 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 7302 assume il numero 7006 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 7257 assume il numero 7053 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 7354 assume il numero 7054 e si colloca nella rubrica 1
Il capitolo n. 7411 assume il numero 7203 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7413 assume il numero 7204 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7912 assume il numero 7205 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7955 assume il numero 7547 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7957 assume il numero 7548 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7958 assume il numero 7549 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7962 assume il numero 7550 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7963 assume il numero 7551 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7965 assume il numero 7552 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7966 assume il numero 7553 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7969 assume il numero 7554 e si colloca nella rubrica 2
Il capitolo n. 7446 assume il numero 7628 e si colloca nella rubrica 3
Il capitolo n. 7522 assume il numero 7629 e si colloca nella rubrica 3
Il capitolo n. 7717 assume il numero 8120 e si colloca nella rubrica 7
Il capitolo n. 7718 assume il numero 8121 e si colloca nella rubrica 7
Il capitolo n. 7719 assume il numero 8122 e si colloca nella rubrica 7
Il capitolo n. 7720 assume il numero 8123 e si colloca nella rubrica 7
Il capitolo n. 7741 assume il numero 8282 e si colloca nella rubrica 7

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il capitolo n. 7743 assume il numero 8283 e si colloca nella rubrica 7

Il capitolo n. 7744 assume il numero 8284 e si colloca nella rubrica 7

Il capitolo n. 7746 assume il numero 8285 e si colloca nella rubrica 7

Il capitolo n. 7755 assume il numero 8286 e si colloca nella rubrica 7

Il capitolo n. 7756 assume il numero 8287 e si colloca nella rubrica 7

Il capitolo n. 7170 assume il numero 8375 e si colloca nella rubrica 7.

Le Rubriche 4, 5, 8 sono soppresse e i relativi capitoli ricollocati come indicato nel precedente capoverso.

I capitoli: 7442, 7443, 7451, 7455, 7456, 7460, 7461, 7464, 7503, 7505, 7506, 7507, 7508, 7509, 7510, 7515, 7518, 7520, 7526, 7527, 7528, 7534, 7539, 7545 della soppressa Rubrica 4 sono collocati con la stessa numerazione nella Rubrica 2.

La denominazione delle Rubriche 6 e 7 è così modificata: Rubrica 6: «Pesca ed acquacoltura»; Rubrica 7: «Economia montana e foreste».

TABELLA N. 16

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

1607	Contributi nelle spese... delle camere di commercio italiane all'estero	14.000.000.000	14.000.000.000
------	---	----------------	----------------

... *Omissis* ...